

Maria Morello

L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La bottega artigiana – 3. La struttura della produzione – 4. I tempi del lavoro nel settore artigianale – 5. La formazione professionale dei lavoratori: l'apprendistato

ABSTRACT: The present study aims to highlight an interesting aspect of medieval corporation, that is their technical function of work world organization. Considering sources as statutes published between the 13th and 15th century, this study analyses the main measures used to regulate the world of handicraft work and, specifically, the apprenticeship contract.

KEYWORDS: medieval corporation; workshop; apprenticeship

RÉSUMÉ: La présente étude entend mettre en évidence un aspect intéressant de la vie des corporations médiévales, notamment celui de leur fonction technique dans l'organisation du monde du travail. D'après une analyse approfondie des sources utilisées (statuts dont les publications remontent aux XIII-XV siècles), il a pu être retrouvé et analysé des mesures qui étaient proposées pour régler le monde du travail artisanal, et, en particulier, le contrat d'apprentissage.

MOTS CLÉS: corporation médiévale; atelier artisanal; apprentissage

1. Premessa

Si può dire che ciò che spinge coloro che esercitano una stessa attività professionale ad associarsi in strutture organizzate¹, chiamate *artes*, *societates* ecc.², per le caratteristiche peculiari che ha assunto, tale da costituire elemento determinante per la

¹ Sulle corporazioni la bibliografia è sterminata. La maggior parte di essa, limitatamente al territorio nazionale italiano è reperibile in R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988 (cap. III: *Un saggio bibliografico su corporazioni e mondo del lavoro*, pp. 45-92). Tra le opere più recenti non legate ad un preciso e determinato ambito geografico cfr. R. Greci, *Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell'Italia del medioevo*, in "Storia e Dossier", IC (1995); D. Degrossi, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996; mentre per le opere a carattere locale cfr. tra gli altri F. Franceschi, *Intervento del potere centrale e ruolo delle Arti nel governo dell'economia fiorentina del Trecento e del primo Quattrocento. Linee generali*, in "Archivio Storico Italiano", CLI (1993); R. Pini, *La Società delle "Quattro Arti" di Bologna. Lo statuto del 1380 e la matricola dei pittori del 1410*, in "L'Archiginnasio", XCVII (2002), pp. 91-150; A. Barlucchi, *Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca*, in "Archivio Storico Italiano", CLXXI (2013), pp. 509-541; E. Erioli, *Falegnami e muratori a Bologna nel Medioevo: statuti e matricole (1248-1277)*, Roma 2014.

² Fra i vari termini utilizzati per indicare le corporazioni medievali, vi sono quelli di *artes*, *ministerium*, *misteria*, *scholae*, *societates*, *fraternalia*, *ordines*, *universitates*, *collegia* e *paratica*. Il termine *ars* significa di per sé soltanto «mestiere», «professione», ed è quindi applicabile sia a quei mestieri che si riunirono effettivamente in corporazioni, con un'autonomia e libera associazione, propri capi, propri statuti, proprie matricole, sia a quei mestieri i cui addetti non ebbero associazioni proprie, o per un'intrinseca impossibilità o perché fu loro espressamente vietato da parte di corporazioni più forti o da parte degli stessi organi comunali. Cfr. A.I. Pini, *Le arti in processione. Professioni, prestigio e potere nelle città-stato dell'Italia padana medievale*, in Centro di studi sulla spiritualità medievale, *Lavorare nel Medio Evo. Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secc. X-XVI*, 12-15 ottobre 1980, Todi 1983, p. 74.

stessa storia politica, è un fenomeno originale e genuino dell'età medievale³, che intorno al sec. XI e soprattutto nel XII vede fiorire queste strutture parallelamente al rinnovarsi della vita cittadina, all'interno della quale, almeno in Italia, le arti trovano il loro più fertile terreno di coltura. Nella città, costituita ad ordinamento politico e giuridico, in una parola, nei Comuni le corporazioni delle arti, dei mestieri e dei mercanti acquistano la fisionomia matura di entità dotate di piena autonomia fino ad arrivare a costituire non soltanto entità finalizzate ad organizzare la vita economica e sociale, ma strutture a loro volta ordinamentali che saranno in grado di condizionare, quando non di determinare in modo specifico le stesse vicende politiche in alcuni significativi ordinamenti comunali⁴.

Per quanto, dunque, le loro origini, come abbiamo appena detto, debbano collocarsi nell'XI secolo, le corporazioni delle arti, dei mestieri e dei mercanti, svincolate dal sistema curtense e costituite dal cetto medio e produttivo che andava creandosi lentamente una propria coscienza di classe⁵, acquistano la natura di ordinamenti soltanto nel secolo successivo, in seno ai Comuni. Qui, l'artigianato e la mercatura, dà forma giuridica alla realtà economica fondamentale delle città medievali; sempre in seno ai Comuni, con la vita dei quali quella delle corporazioni è intensamente connessa, il mondo artigiano e mercantile svolge la funzione di integrare tanti mestieri diversi in quella che sembra una medesima forma di organizzazione economica e un'articolazione sociale omogenea.

Non è necessario ricordare qui che proprio in quanto entità ordinamentali, la fonte primaria per la conoscenza non solo dell'organizzazione, ma proprio per l'intera vita delle arti è costituita dai loro statuti, nei quali si esprime appunto la loro qualità di ordinamenti, che esplicano la loro efficacia non soltanto all'interno dei rispettivi enti, ma anche nei riguardi dell'ordinamento generale del Comune.

In altre parole, proprio gli statuti delle arti, che mostrano caratteristiche abbastanza originali da luogo a luogo, rispecchiando usi e realtà produttive diverse, costituiscono la fonte privilegiata per lo studio del mondo del lavoro, e ci lasciano intuire come le corporazioni esercitassero un'autorità su di un'ampia gamma di ambiti e materie, a partire dalle relazioni fra i singoli, fino alla disciplina del quadro sia della produzione di beni, sia dell'approvvigionamento di materie prime⁶. Non solo. Le arti si ponevano come organismi preposti al regolamento delle strutture lavorative, soprattutto per la salvaguardia e per la trasmissione del sapere tecnico, alle dipendenze di un maestro di bottega, attraverso la regolamentazione dell'apprendistato mediante contratti.

La forma scritta per il contratto di discepolato e per quello di lavoro era a volte

³ Sulla lunga e accesa diatriba riguardante la possibile esistenza di un collegamento tra le forme di associazionismo artigiano – *collegia*, *scholae*, *ministeria*, attestate prima del secolo XII, e quelle di piena età medievale, si vedano *ex multis* i classici lavori di P.S.Licht, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino 1937 e di F. Valsecchi, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medioevo*, Bologna 1935. Sotto questo profilo cfr. anche D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit.; E. Occhipinti, *Quarant'anni di studi italiani sulle corporazioni medievali tra storiografia e ideologia*, in "Nuova Rivista Storica", 74 (1990), pp. 101-174.

⁴ A. Legnani, *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna 2005, pp. 30-31.

⁵ Per approfondimenti sul concetto di coscienza di classe, vedi G. Lukács, *Storia e coscienza di classe*, Milano 1967.

⁶ D. Bezzina, *Organizzazione corporativa e artigiani nell'Italia medievale*, in "Reti Medievali Rivista", XIV, I (2013), p. 352.

sancita dagli stessi statuti comunali, ma molto spesso anche da quelli corporativi. Quando un *discipulus* (per mezzo del padre o della madre) o un lavorante maggiorenne fossero riusciti a redigere con il proprio maestro una “carta”, la corporazione ne garantiva poi il pieno rispetto nei confronti di entrambe le parti. In assenza di norme di questo tipo, le condizioni di lavoro – e specificatamente la misura del salario dei lavoratori – erano lasciate all’arbitrio del maestro di bottega, che aveva sempre la possibilità di modificarle⁷.

Lo scopo delle corporazioni, oltre che all’organizzazione interna del lavoro, era prevalentemente quello della difesa, nel campo economico, ma non solo, degli interessi comuni delle imprese che svolgevano la stessa attività. La corporazione tendeva quindi a creare e mantenere le condizioni economiche più favorevoli ai suoi membri per lo sviluppo della loro attività produttiva e per l’incremento dei loro guadagni; per questo si curava di collocare l’esercizio dell’arte in un ambito controllato dalla compagnia medesima, per farne un privilegio dei propri iscritti, e per rendere difficoltoso l’ingresso nell’arte agli estranei, allo scopo di controllare la concorrenza di mestiere, e di impedire azioni di concorrenza sleale tra i membri della corporazione stessa⁸.

Le funzioni delle corporazioni artigiane erano orientate, pertanto, alla difesa della classe, all’ordinamento delle forze del lavoro in seno alla categoria, al perfezionamento tecnico del mestiere, alla disciplina della produzione, all’osservanza di un rigoroso protezionismo economico, al controllo dei salari e degli orari di lavoro, alla creazione di regolamenti tecnici di mestiere, alla vigilanza di un equilibrio fra le varie imprese produttrici nel rifornimento delle materie prime, nella quantità prodotta, nello smercio del prodotto finito.

Tra le fonti che ci permettono di studiare questa realtà produttiva medievale gli statuti delle corporazioni di mestiere occupano un posto assolutamente preminente, e parlare di statuti delle arti, secondo quanto sostiene Barlucchi significa parlare delle arti stesse⁹. Ma in realtà, come è ben noto, gli statuti non esauriscono tutta la normativa prodotta in età comunale relativamente al mondo del lavoro e alla sua regolamentazione. La conseguenza è che il numero delle *artes* non coincide con il numero delle attività professionali e imprenditoriali effettivamente svolte, poiché le più deboli non riusciranno mai a formare una corporazione, ma sussisteranno in qualità di membra all’interno di corporazioni più ampie e certamente più potenti¹⁰.

In molte città, infatti, per alcuni decenni, non fu ammesso il formarsi di altre società all’infuori di quelle riconosciute negli statuti cittadini, anche se il numero

⁷ A. Spicciani, *Solidarietà, previdenza e assistenza per gli artigiani nell’Italia medioevale (secoli XII-XV)*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell’Italia dei secoli XII-XV*, Atti del decimo Convegno internazionale del Centro italiano di studi di storia e d’arte di Pistoia, (Pistoia 9-13 ottobre 1981), Pistoia 1984, pp. 341-342.

⁸ A. Legnani, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 36.

⁹ Cfr. A. Barlucchi, *Gli statuti delle arti*, cit., p. 509.

¹⁰ Gli studiosi includono di solito nel numero dei *membra* quelle categorie secondarie affiliate all’arte che godevano a norma di statuto di diritti parziali. Cfr. V. Rutenburg, *Popolo e movimenti popolari nell’Italia del ’300 e del ’400*, (trad. it.), Bologna 1971, p. 38; A. Doren, *Le arti fiorentine*, trad. it., 2 voll., Firenze 1940, I, pp. 55-61; A.I. Pini, *Alle origini delle corporazioni medievali: il caso di Bologna*, in Id., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 241-243; A. Barlucchi, *Gli statuti delle arti*, cit., p. 509.

sempre in aumento di soci e l'affermarsi di nuovi mestieri e di nuove specializzazioni avrebbero di certo permesso il costituirsi di nuove autonome corporazioni¹¹. Ai mestieri emergenti venne concesso, tutt'al più, di crearsi un proprio spazio di autonomia all'interno della società originaria, di cui venivano a costituire un «*membro*». Caso emblematico di società più complessa sembra essere al riguardo quella dei fabbri di Bologna che già alla metà del XIII secolo si suddivideva in sei «membri» (ferri grossi; coltellinai; fabbricanti di aghi, di chiavi e di chiodi; calderai e fabbricanti di armature; fabbricanti di serrature e di fibbie; mercanti di ferro), a loro volta comprendenti svariate *artes*¹² per un complesso di decine e decine di specializzazioni¹³.

Per situazioni di questo tipo valevano i provvedimenti legislativi sulle arti e sul mondo del lavoro in genere, che comparivano in misura variabile ma comunque non esigua, nelle raccolte statutarie cittadine, che si spingevano a dettare legge anche a quelle arti dotate di raccolte normative proprie, invadendone il campo di competenza e dando così luogo a dialettiche conflittuali tra potere comunale e associazioni di mestiere¹⁴.

Ma se, come abbiamo già accennato, gli statuti definivano il campo d'azione delle corporazioni e le regole che i membri dovevano osservare, era la matricola a stabilire chi faceva parte a pieno titolo dell'arte¹⁵, assumendosi i relativi oneri, ma allo stesso tempo godendone i benefici. Essere iscritti alla matricola comportava anche un maggior controllo dell'insieme degli associati sull'attività lavorativa, civile e morale del singolo.

Il legame tra gli statuti corporativi e la rispettiva matricola, entrambi elementi fondanti della corporazione, si presentava molto stretto e spesso entrambi apparivano all'interno di un unico «codice»; altre volte, invece, l'elenco degli iscritti costituiva un documento a sé stante. La matricola era un atto ufficiale dal valore probatorio e discriminante; pertanto, il delicato compito di redigere l'elenco degli aderenti era affidato unicamente al notaio dell'arte, dotato di *publica fides*, che diventava il garante della sua autenticità e completezza. Tutti coloro che si iscrivevano all'arte dovevano obbligatoriamente prestare giuramento.

La tassa d'entrata, come tale, non poteva bastare a provare la regolare iscrizione all'arte, dal momento che intere classi potevano esserne esenti. Ecco allora che, nonostante la disposizione degli statuti comunali, che imponeva alle arti di accogliere chiunque avesse pagato la matricola¹⁶, alcune di loro si riservarono il diritto di

¹¹ Cfr. A.I. Pini, *La ripartizione topografica degli artigiani a Bologna nel 1294: un esempio di demografia sociale*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del decimo Convegno internazionale, cit., p. 201.

¹² I ferri grossi, ad esempio, comprendevano oltre ai fabbri ferrai, gli spadai, i fabbricanti di rasoi, i fabbricanti di lamiere, i fabbricanti di tenaglie e cesoie, i fabbricanti di elmi, ecc.

¹³ Per approfondimenti si veda M.G. Tavoni, *Gli statuti della società dei fabbri dal 1252 al 1579*, Bologna 1974.

¹⁴ Cfr. A. Barlucchi, *Gli statuti delle arti*, cit., pp. 509-510; F. Franceschi, *Intervento del potere centrale*, cit., pp. 863-990.

¹⁵ È grazie alle matricole che possiamo risalire al numero dei *magistri*, ma è doveroso precisare che la differenziazione tra loro era molto articolata, soprattutto sul piano sociale ed economico, dato che il titolo, pur identificando il medesimo stato di indipendenza, non incarnava il concetto di parità di guadagno e di livello.

¹⁶ Il diritto all'immatricolazione corrispondeva al dovere di pagare un tributo che costituiva un

esaminare il candidato, affidando ad una commissione apposita, o agli stessi consoli, il giudizio sulla sua ammissibilità o meno alla corporazione¹⁷; ne rimanevano esenti, però, coloro che potevano farne parte per diritto ereditario, quali i figli, i fratelli e i nipoti che non ebbero, infatti, grosse difficoltà ad entrare nella corporazione, dato che, raramente, si imponeva loro l'obbligo di un periodo di formazione con il pretesto che essi avevano già avuto modo di apprendere i segreti dell'arte tra le mura domestiche.

2. La bottega artigiana

Per meglio comprendere le dinamiche organizzative del lavoro in ambito artigianale durante l'età medievale, occorre prendere in considerazione come termine di raffronto non il singolo artigiano ma l'intera unità di ambito essenzialmente familiare e domestico, che si reggeva sul lavoro del suo titolare e su quello della moglie, dei figli e di quanti abitavano sotto il suo stesso tetto – parenti, domestici o apprendisti – che collaboravano con lui al funzionamento di questo piccolo “centro di produzione e di trasmissione del sapere”¹⁸. La bottega artigiana o *apotheca* nel tessuto urbano costituiva uno degli elementi più caratterizzanti e inconfondibili, oggi non più percepibili se non in qualche angolo cittadino, magari come bottega che realizza artigianato di qualità.

Questa organizzazione familiare o “paternalista” della bottega era possibile solo

ulteriore argomento per distinguere gli appartenenti dai non appartenenti alla categoria, vietando che tra gli uni e gli altri vi fossero contrattazioni, scambi e patteggiamenti. Cfr. A. Doren, *Le arti fiorentine*, cit., II, p. 98; E. Cristiani, *Artigiani e salariati nelle prescrizioni statutarie*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del decimo Convegno internazionale, cit., pp. 425-426. L'assenza di matricola nello statuto dell'arte dei sarti di Pistoia fa pensare, sostiene il Gai, ad un orientamento, probabilmente voluto dall'arte maggiore della relativa associazione, che facilitava il moltiplicarsi dei membri dell'arte sottoposta, e con ciò favoriva il formarsi della concorrenza come elemento “calmieratore” dei prezzi e delle pretese salariali. Cfr. L. Gai, *Artigiani e artisti nella società pistoiese del basso medioevo*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del decimo Convegno internazionale, cit., p. 244.

¹⁷ Secondo l'opinione del Doren, non si può affermare con sicurezza se quelle commissioni fossero del tutto libere di decidere a loro piacimento o se non fossero invece vincolate da criteri oggettivi. Nella maggior parte dei casi si trattò, quando negli statuti dell'arte fossero state formulate talune condizioni oggettive, solo delle qualità morali e personali in genere del candidato, e non di qualità tecniche professionali, di qualità implicanti la perizia nell'esercizio dell'arte. Cfr. A. Doren, *Le arti fiorentine*, cit., II, pp. 130-131.

¹⁸ La configurazione della struttura della produzione nell'età medievale è stata ampiamente descritta dalla storiografia tanto economica quanto giuridica. Cfr. la descrizione che risulta da B. Geremek, *Salariati e artigiani nella Parigi medievale. Secoli XIII-XV*, Firenze 1975; Id., *I salari e il salario nelle città del basso medio evo*, in “Rivista storica italiana”, LXXVIII (1966), pp. 368-386; A. Pino-Branca, *Le «classi operaie» nelle corporazioni medievali*, in “Politica”, VI (1924), pp. 193-214; R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit.; *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del decimo Convegno internazionale, cit.; G. Cherubini, *Artigiani e salariati nelle città italiane del tardo medioevo*, in *Aspetti della vita economica medievale*, Atti del Convegno di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis, (Firenze-Pisa-Prato 10-14 marzo 1984), Firenze 1985, pp. 707-727; V. Crescenzi, *La formazione storica del capitalismo commerciale*, in “Diritto romano attuale”, IX (2003), pp. 54-55; A. Grohmann, *L'organizzazione del lavoro nella normativa delle corporazioni medievali italiane*, in S. Zaninelli, M. Taccolini (curr.), *Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana*, Atti del Convegno di studi Roma, (24 novembre 2000), Milano 2002, p. 632 ss.; D. Bezzina, *Organizzazione corporativa*, cit., p. 353.

perché le condizioni di lavoro risultavano sensibilmente simili sia per il padrone sia per i suoi collaboratori. Il maestro lavorava con le proprie mani e l'attrezzatura tecnica della bottega era relativamente abbastanza rudimentale: per questo non esisteva quella profonda frattura fra i detentori dei mezzi di produzione e i lavoratori, caratteristica invece dell'industria moderna. Un altro fattore importante che condizionava questo tipo di attività artigianale era il carattere del mercato in cui transitavano i prodotti; la piccola bottega artigianale appariva naturalmente legata al mercato locale, ma era allo stesso tempo un luogo di vendita¹⁹.

La forma più tipica era quella della "bottega" propriamente detta, o per meglio dire un vano adibito a laboratorio, ubicato solitamente al piano terra di un edificio e prospettante sulla via principale. L'interno era di grandezza variabile, ma di norma l'ambiente presentava una larghezza ridotta sul fronte stradale, mentre si allungava in profondità. La piccola bottega artigiana, naturalmente legata al mercato locale, era allo stesso tempo un luogo di vendita: le descrizioni letterarie e l'iconografia ci indicano in maniera dettagliata la funzione commerciale dell'apertura che oltre a consentire l'accesso e a dare luce al laboratorio, permetteva all'artigiano di mostrare i suoi prodotti ai potenziali clienti²⁰.

La bottega era così la struttura portante del processo produttivo e la sua esistenza veniva assicurata dalla normativa predisposta dalla corporazione al fine di regolamentare e controllare la produzione, la tecnica da dover utilizzare per l'ottenimento del prodotto e il lavoro da impiegare, e orientata a creare condizioni paritarie tra tutti gli artigiani sia nella fase di acquisto delle materie prime²¹, sia nella fase della lavorazione del prodotto, ed infine in quella del suo impatto commerciale. L'artigiano che talvolta ne era titolare, e che nella maggioranza dei casi era anche proprietario degli strumenti di produzione, vi svolgeva la sua opera con l'ausilio di un ristretto numero di dipendenti con la qualifica di discepoli o di lavoratori²². Il rapporto che si veniva ad instaurare tra di loro era un rapporto che, pur definito, come

¹⁹ B. Geremek, *I salari e il salariato*, cit., p. 372; D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 14.

²⁰ Cfr. B. Geremek, *I salari e il salariato*, cit., p. 372.

²¹ Così negli statuti della società dei falegnami di Bologna (1248), rub. XI: «*Statuimus et ordinamus quod nullus magister lignaminis debeat nocere alteri magistro de societate Magistrorum de aliquo opere accipiendo ad summam, postquam fuerit sibi stabillitum et spalmatum, seu alio quocumque modo sive ingenio habuerit dictum opus; salvo quod, si aliquis magister supervenerit ante quam esset sibi spalmatum sive stabillitum et petierit partem de dicto opere, teneatur partem sibi dare; et si iam esset factum conventum illius operis, non teneatur sibi dare partem, si noluerit ille qui acceperit [...]*»; rub. XXXVIII: «*Statuimus et ordinamus quod aliquis magister non debeat nocere alicui in curia communis Bononie vel alibi de aliquo foro lignaminis vel pallancharum, in banno decem sol. bon. et ille magister qui fecerit forum omnibus magistris qui supervenerint teneatur dare partem, si partem petierint de illo merchato; et si denegaverit partem supervenientibus de lignamine, puniatur in dictis decem sol. bon.[...]*». Cfr. Statuti dei falegnami (1248), in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società del popolo di Bologna*, II, Roma 1896, pp. 198-199 e p. 209. Ed inoltre nel capitolare dei giubbettieri di Venezia, rub. XXXVIII: «*Item, ordinamus quod unus homo de dicta arte debeat ire de licencia supstantibus extra Venecias quando çupariis et coltrariis vadunt ad feras, et dividere rugas et staciones per hominibus dicte artis per texeras et mittere çuparios per se et coltrarios per se [...] et quod nullus de dictam artem non poseat habere plus de unam stacionem in fera [...]*». Cfr. Capitolare dei giubbettieri (1219), rub. XXXVIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti veneziane*, I, Roma 1896, p. 49.

²² Negli statuti e negli atti notarili, il termine *discipulus* ha tardato a lungo prima di circoscrivere il suo significato al solo apprendista, differenziandolo dal lavorante. Cfr. M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età Moderna*, Torino 1999, p. 447; P.S. Leicht, *Operai, artigiani, agricoltori in Italia. Dal secolo VI al XVI*, Milano 1959, p. 111.

vedremo, da precisi contratti notarili e da una serie di norme collettive imposte dalla corporazione, tendeva a risolversi nella pluralità di esigenze della famiglia artigiana²³.

Relativamente ai contratti notarili di apprendistato bisogna sottolineare che originariamente si trattava di due contratti distinti, perfettamente indipendenti, anche se le parti contraenti erano le stesse; in un momento successivo, però, le due obbligazioni saranno fuse in un unico documento e poste in un certo senso come correlative e sinallagmatiche. Nella prima obbligazione era l'apprendista (o chi per lui) che si obbligava con un normale contratto di *locatio operarum*, secondo formule e clausole già piuttosto consolidate nel secolo XII, vale a dire: quella di abitare presso il datore di lavoro, di servirlo e “salvare” beni e cose, di non frodare, di non abbandonarlo, neppure temporaneamente, per tutta la durata del contratto, che era sempre di durata discreta; nel secondo atto era il maestro che si impegnava verso il *discipulus* con due diverse obbligazioni, una, che potremmo definire contratto di somministrazione (corresponsione di vitto, alloggio e vestimento), e l'altra che era una vera e propria *locatio operis*, o meglio l'obbligo di insegnare l'arte, più qualche clausola accessoria²⁴. Nel caso del contratto di apprendistato, sostiene Mor, sia pure nella forma più semplice che passi fra datore di lavoro e lavoratore, la prestazione del datore di lavoro non è meramente economica, ma diviene attiva e formativa, “insegnare l'arte”, ed è la ragione esclusiva per cui si istaura il rapporto. La “causa efficiente”, quindi, si sposta da uno all'altro contraente: il servizio non è che un mezzo per raggiungere il fine del *discere artem*, e la “causa” si unifica, e aggrega lo stesso documento, in questo aspetto predominante²⁵.

La bottega, considerato il consistente valore dell'immobile, non sempre rientrava tra i beni di proprietà dell'artigiano, ma poteva essere presa in affitto, venendo a costituire una voce di spesa che gravava sugli introiti che il mestiere procurava. Altre volte era l'arte stessa ad essere proprietaria di botteghe che provvedeva ad assegnare ai propri soci con procedure quali l'estrazione a sorte o la turnazione, in modo tale da venire incontro alle esigenze degli artigiani le cui disponibilità economiche risultavano abbastanza scarse, evitando situazioni di preferenza. Dal 1335, per esempio, i falegnami bolognesi inserirono nella propria normativa le regole per l'assegnazione annuale dei laboratori in possesso della società, ovvero di quegli immobili di cui era divenuta proprietaria attraverso la messa ad incanto dei beni appartenenti ai soci inadempienti. Secondo quanto fissato nello statuto, nei tre giorni precedenti la data stabilita per l'assegnazione, i nunzi della società dovevano provvedere a darne comunicazione a tutti i soci attraverso “grida” con cui venivano indicati il giorno e l'ora in cui gli interessati dovevano presentarsi alla sede della società. Le regole stabilivano, inoltre, come la medesima locazione non potesse essere tacitamente o espressamente rinnovata e i locatari dovessero obbligatoriamente cambiare di anno in anno. Era questo il modo mediante il quale la società si difendeva dalla possibilità di creare una sorta di ereditarietà nell'assegnazione delle botteghe, e dal conseguente tentativo dei soci di impossessarsene. Naturalmente, dopo l'aggiudicazione si doveva

²³ R. Greci, *Le corporazioni*, cit., p. 81.

²⁴ Cfr. C.G. Mor, *Gli incunaboli del contratto di apprendistato*, in “Archivio Giuridico “Filippo Serafini””, CLXVI (1964), p. 10; N. Sarti, *Lo Studium e Genova nel XIII secolo: nuove fonti per vecchi interrogativi*, in Ead., *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti*, Torino 2007, pp. 80-81.

²⁵ Cfr. Ivi, p. 17.

provvedere entro quindici giorni a far redigere l'*instrumentum locacionis* da parte del notaio della società; l'assegnazione veniva resa pubblica mediante un'affissione presso la sede dell'arte²⁶.

Per risolvere il problema relativo al continuo ed elevato aumento delle pigioni, nella città di Firenze, si arriverà a far pagare il diritto d'entrata o di concorso per case e botteghe artigiane. Ma dal momento che questo sistema dava luogo a vere e proprie lotte per assicurarsi una casa e soprattutto una bottega ben accreditata che, anche cambiando proprietario o esercente, conservava, quasi sempre la clientela, gli statuti cercheranno di arginare il male con norme chiare e allo stesso tempo rigorose. «*Ad tollendam omnem fraudem omnemque fortiam, et malitiam refrenandam*», stabiliva infatti lo statuto dei sellai di Firenze del 1314, che nessuno «*qui huic arti quomodolibet teneatur*» potesse prendere un fondaco condotto da un altro artigiano, se non per mezzo di uno strumento stipulato da un notaio, e dietro consenso dei consoli²⁷ e di chi lo occupava precedentemente²⁸. Inoltre, per evitare che il nuovo esercente si avvantaggiasse della clientela di chi lo aveva preceduto nello stesso locale, gli era vietato di adibirlo allo stesso uso di prima, se non trascorsi cinque anni dal suo subentro al precedente esercente²⁹.

Nell'ambito di ciascuna cellula produttiva, la differenziazione delle figure professionali non corrispondeva ad una vera e propria suddivisione dei compiti: la responsabilità dell'intero processo produttivo spettava, come già detto, solo ed esclusivamente al maestro, che in base alle commesse o alla sua conoscenza del mercato si interessava della disponibilità delle materie prime, del governo delle risorse, e tra queste, soprattutto del reclutamento, della gestione delle tecnologie, della determinazione della quantità di merce da immettere sul mercato e del suo prezzo ed infine del tempo necessario all'intero ciclo produttivo. Ovviamente, il numero di persone impiegate all'interno di una bottega risultava variabile, in quanto derivava dalle esigenze produttive di ogni singolo settore e dal volume della produzione, e poteva subire variazioni nel corso del tempo, anche all'interno di ogni singola unità produttiva.

²⁶ Per ulteriori approfondimenti si veda, E. Erioli, *Falegnami e muratori a Bologna*, cit.

²⁷ Cfr. Statuto dei sellai di Firenze (1314), rub. XXVIII, in R. Ciasca (cur.), *Statuti dell'arte dei medici e speziali*, Firenze 1922, p. 67, in cui si stabilisce che ai contravventori è minacciata la multa di lire 100, di cui metà da pagare al Comune, e metà agli artefici che dimoravano precedentemente nella bottega.

²⁸ Cfr. Statuto dei sellai di Firenze (1314), rub. VIII, in R. Ciasca (cur.), *Statuti dell'arte*, cit., pp. 61-62, dove si afferma che «*Teneatur quilibet huius artis non facere aliquod invitamentum vel dampnum seu iniuriam alicui de hoc membro de aliqua apotheca, in qua aliquis magistrorum moraretur, et eam non accipere ad pensionem aliquo modo, sine licentia et parabula illius vel illorum, qui eam primo teneret seu tenerent. Et de tali licentia et parabula debeat apparere publicum instrumentum factum manu notarii huius artis, vel alterius boni notarii. Et etiam sine licentia et parabula officialis predicti, nisi eam prius dimiserit per sex menses continuos. Facientem contra officialis predictus condempnet in libris decem f. p., et quotiens; et postea sic facere observari. Quam condempnationem exigat infra decem proximos dies a die condempnationis*». Anche lo statuto dei pittori di Firenze del 1314, rub. III, dispone che nessun artefice del detto membro possa togliere la bottega ad un altro che sia in regola con i pagamenti. Cfr. Statuto dei pittori di Firenze (1314), rub. III, in R. Ciasca (cur.), *Statuti dell'arte*, cit., p. 79.

²⁹ Cfr. Statuto dell'arte dei medici, speziali e merciai di Firenze (1314), rub. XXXVII, in R. Ciasca (cur.), *Statuti dell'arte*, cit., pp. 43-44. Per le botteghe dei sellai, come abbiamo visto, batava che fossero trascorsi soltanto sei mesi. Cfr. Statuto dei sellai di Firenze (1314), rub. VIII, in R. Ciasca (cur.), *Statuti dell'arte*, cit., pp. 61-62.

La terminologia utilizzata nelle fonti statutarie per identificare le diverse figure professionali risulta incerta. Essa individua, oltre agli apprendisti, i lavoranti, ossia una categoria inadeguatamente definita in rapporto alle competenze professionali e ai servizi prestati, ma che risulta caratterizzata da un comune rapporto di dipendenza economica dal maestro³⁰. È ben chiaro che si trattava di una categoria non omogenea, come viene messo in risalto, ad esempio, dagli statuti dei fabbri di Modena, risalenti al 1244, che così stabilivano: «[...] *si aliquis ferarius qui habet vel habuerit aliquem discipulum aut lavorentem [!] aut aliquem alium exercentem aut iuvantem in dicta arte aliquo modo si promiserit iuvare aut laborare cum aliquo vel alicui ad certum tempus et terminum, quod nullus ferarius nec aliquis de dicta arte debeat aliquo modo nec aliqua arte maligna ei tollere nec eciam ipsum recipere nisi primo adimpleverit promissa [!] et cunventionem totam postquam denunciatum fuerit ei ab illo cui promiserit*»³¹, e da cui risulta comprensibile che la norma salvaguardava il diritto del maestro, che aveva assunto per primo un dipendente, a veder rispettato l'impegno pattuito rispetto a proposte certamente più appetibili che il lavoratore poteva aver ricevuto in un momento successivo da altri artigiani.

Gli statuti non intervenivano mai nella puntualizzazione delle mansioni spettanti ai lavoratori; queste, così come la determinazione del salario e la durata dell'assunzione, venivano in realtà lasciati ad accordi contrattuali stipulati tra i singoli soggetti e i datori di lavoro; accordi che, di norma, erano conclusi verbalmente, senza alcuna formalizzazione scritta, in specie quando l'assunzione veniva fatta a tempo determinato.

3. La struttura della produzione

L'attività dell'artigiano si collocava nel contesto di due ambiti economici che non rimanevano sotto il suo controllo diretto: da un lato il reperimento delle materie prime e dall'altro il collocamento nel mercato dei prodotti finiti³². Questa struttura produttiva rendeva di primaria importanza il ruolo svolto dal mercante³³ o da qualsiasi altro intermediario che avrebbe raccolto la materia prima nelle aree di produzione per trasferirla in quella di lavorazione, e che, poi avrebbe provveduto a collocare i prodotti sulle piazze mercantili.

Interesse comune era che i materiali fossero disponibili per tutti i soci e alle identiche condizioni di vendita, in modo tale da evitare che i più facoltosi ne facessero incetta per poi rivenderli magari ad altri speculando sul prezzo. Per questo motivo talora era espressamente proibito ai soci dell'arte di entrare in società con i mercanti o altri agenti allo scopo di commercializzare la materia prima, come risulta dallo statuto dei bottai veneziani: «[...] *nullus magister vel homo dicte artis audeat facere aliquam societatem causa emendi dogas aut fundos cum magistris civitatis Tarvisii et districtus causa eas vel eos*

³⁰ D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 59.

³¹ Cfr. Statuto della corporazione dei fabbri di Modena (1244), rub. *Si quis ferarius habuit vel habuerit aliquem discipulum*, c. 6^a, in V. Franchini, *Lo Statuto della corporazione dei fabbri del 1244. Contributo alla storia dell'organizzazione del lavoro in Modena nel secolo XIII*, Modena 1914, p. 49.

³² A. Doren, *Storia economica dell'Italia nel Medio Evo*, Padova 1937, p. 277.

³³ Questo nesso in alcune città, tra le quali Piacenza e Pisa, si tradusse in una vera e propria subordinazione di un certo numero di arti alle associazioni mercantili. Cfr. D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 19.

*revendendi*³⁴.

Molto diffuso era il divieto di accaparramento e di incetta, anche perché si temeva un aumento dei costi dei materiali provocato da ogni eventuale intermediario collocato tra fornitore ed acquirente³⁵, e di conseguenza anche dall'artigiano, in cerca di facili guadagni, che rivendeva ai colleghi, ad un prezzo maggiore, parte della materia prima acquistata. E a riguardo, così si stabiliva alla rub. LIV dello statuto dei ferrai di Piacenza del 1432: «[...] *quod si quis ferarius dicti paratici emerit seu emi fecerit carbones et eos conduxerit seu conduci fecerit ad domum eius habitacionis si ab aliquo alliorum ferariorum requixitus fuerit sibi dare debere de dictis carbonibus antequam dictos carbones in domo reponat teneatur et debeat illi petenti dare de dictis carbonibus eo precio quod dicti carbones empti erunt vel fuerint ita et taliter quod per se retinere non valeat plusquam duas corbas. Et hoc in penna soldorum decem applicandorum communitati dicti paratici. Salvo quod si emptor seu conductor gubernaverit dictos sic emptos seu conductos carbones non requixitus ab aliquo aliorum ferrariorum quod tunc et eo modo ille emptor predictus possit dictos carbones vendere quo precio voluerit vel potuerit cuilibet petenti sine penna ipsius vendentis. [...]*»³⁶.

Spesse volte il divieto di *emere causa revendendi* si accompagnava alla interdizione ad acquistare più materiale di quanto fosse necessario all'attività di un singolo artigiano, prescrizione questa che, per i pellicciai di Bologna, si spingeva fino a stabilire con precisione la quantità di pelli che ciascun artigiano poteva comprare entro un determinato periodo di tempo, tenendo conto delle capacità lavorative della bottega e del nucleo familiare: «*Statuimus et ordinamus quod aliquis de dictis societatis non possit nec debeat in hospicio una hora nisi unum fassum pellium opere grosse, et opere subtilis possit accipere quantumcumque voluerit. Et fassus intelligatur media salma muli, et etiam si pelles conducerentur in navi, intelligatur quod possit esse fassus CC lib. ponderis. Et non possit plus emere a die qua emerit ad quindecim dies, nisi fuerint duo socii; et si habeat filium non possit emere nisi filius sciat incidere. Et si fuerint duo socii possint duos fassos, et non plus emere, etiam si fuerint ultra duos socios [...]*»³⁷.

Una particolare attenzione era posta dalle corporazioni artigiane, o dalle autorità cittadine nei casi in cui quelle si trovassero in posizione subordinata, alla salvaguardia della qualità dei manufatti. Da un lato, essa riguardava la tutela degli interessi dei consumatori ed assumeva pertanto una valenza sul piano pubblico, dal momento che la corporazione diventava in tal modo garante degli standard qualitativi dei prodotti e, allo stesso tempo, offriva la sua competenza nell'ambito del proprio settore produttivo per accertare la correttezza e la professionalità degli artigiani, e per reprimere gli abusi. Dall'altro, a questo scopo si accompagnava la preoccupazione di evitare forme di concorrenza sleale che avrebbero danneggiato quegli artigiani che nelle fasi della lavorazione avevano osservato le regole stabilite negli statuti delle corporazioni.

Negli statuti degli orefici di Brescia, ad esempio, la grande importanza che per il

³⁴ Cfr. Capitolare dei bottai (1271), rub. XXXII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, II, pt. I, Roma 1905, p. 412.

³⁵ Cfr. A. Pino-Branca, *Le «classi operaie»*, cit., p. 197; M. Meriggi – A. Pastore (curr.), *Le regole dei mestieri e delle professioni: sec. XV-XIX*, Milano 2000, p. 23.

³⁶ Statuti dei ferrai di Piacenza (1432), rub. LIV, in E. Nasalli Rocca, *Statuti di corporazioni artigiane piacentine (secoli XV-XVIII)*, Milano 1955, p. 45.

³⁷ G. Arias, *Il sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'età dei Comuni*, Appendice di documenti, *Arte dei pellicciai*, Statuti manoscritti del 1265, Cc. 5 t, Roma 1970, ristampa anastatica dell'edizione originale Torino 1905, p. 421.

paratico riveste la creazione di prodotti di alta qualità emerge dalla formula con cui ci si impegna non ad osservare gli statuti, come avviene solitamente nelle formule di giuramento, ma a non lavorare o vendere oro o argento di qualità scadente. Gli standard di purezza per entrambi i metalli sono definiti dalle prime due rubriche, le quali vincolano il paratico alla distruzione di ogni manufatto che non li rispetti. Si legge, inoltre, a riguardo che ai consoli spetta soprattutto il compito di assicurare la qualità del prodotto e di combattere ogni frode ai danni del cliente, e a questo fine, devono fare rispettare l'obbligo della bollatura dei pesi e delle bilance tramite funzionari da loro stessi nominati, che ricevono un compenso per ogni intervento, e compiere di persona delle ispezioni nelle botteghe e nelle case dei consociati per verificare la qualità dell'oro e dell'argento utilizzato³⁸. Entrambi i metalli non devono essere sottoposti a processi chimici che ne alterino il colore naturale, e sull'oro possono essere montate solo pietre pure e autentiche³⁹.

Le prescrizioni statutarie apparivano, dunque, molto rigorose nel determinare i requisiti ottimali concernenti le materie prime da utilizzare⁴⁰ e le caratteristiche qualitative del manufatto⁴¹, mentre invece entravano nel merito del processo di lavorazione solo nel caso in cui questo comportava una trasformazione delle qualità caratterizzanti il prodotto finito. Proprio per questo motivo era importante che le differenze di qualità fossero evidenti e una delle preoccupazioni principali delle corporazioni era appunto quella di tenere nettamente distinte e differenziate le lavorazioni di buona qualità da quelle di scarso o nessun pregio; e a questo scopo, molto diffuso era il divieto di utilizzare materiali di seconda mano o di mescolare materiali nuovi e usati, a cui si accompagnava l'interdizione dell'uso promiscuo di materiali affini, ma con caratteristiche merceologiche diverse, quali ad esempio cuoi rigidi e cuoi flosci⁴², oppure come si apprende dalla rub. XVII dello statuto dei sellai di Firenze di non usare nei lavori di produzione di selle determinate qualità di legname: «*Teneatur quilibet huius membri facere bene et legaliter res pertinentes ad dictam artem, et omnes sellas facere de bono lignamine, scilicet de faggio, acero, caprino, noce, olivo, et non de alio, nec de*

³⁸ Cfr. Statuti del paratico degli orefici di Brescia (1482), rubb. XVIII e XVIII, in F. Spinelli, *Gli statuti del comune e delle corporazioni della Brescia medievale. Alle radici dell'umanesimo civile e del razionalismo economico*, Brescia 1997, pp. 176-177.

³⁹ Chi viola questa norma oltre a pagare al paratico una multa stabilita di volta in volta dai consoli, deve versare alla vittima del dolo una somma pari alla stima del valore della pietra. Cfr. Statuti del paratico degli orefici di Brescia (1482), rub. III, in F. Spinelli, *Gli statuti del comune e delle corporazioni*, cit., p. 178.

⁴⁰ Cfr. Statuti dell'arte della lana (1321), rub. III: «*Item statuimus et ordinamus, ad hoc ut meliores panni fiant per artifices pannorum artis lanae Urbis et in ea morantium, quod nullus artifex nec aliquis exercens aliquid de dicta arte lanae debeat, in pannis quos facit, mittere neque mitti facere acciam alterius lanae, quam pecudinae vel montonis, et non debeat retinere in domo vel apotheca in qua artem exercuerit pilum incalcinatum nec burram, sub poena centum solidorum provisinarum vice qualibet, pro medietate applicandorum camerae Urbis et pro alia medietate communitati dictae artis, [...]*», in E. Stevenson (cur.), *Statuti delle arti dei merciai e della lana di Roma*, Roma 1893, p. 126.

⁴¹ Ciò era fatto nell'interesse non solo delle singole arti e dei loro componenti, ma anche in quello della città stessa, per tutelare la buona fama della sua industria e dei suoi commerci. Cfr. P.S. Leicht, *Operai, artigiani, agricoltori*, cit., p. 120.

⁴² Cfr. D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 22; R. Ciasca, *L'arte dei medici e speziali nella storia e nel commercio fiorentino dal secolo XII al XV*, Firenze 1977, p. 250; M. Meriggi – A. Pastore (curr.), *Le regole dei mestieri*, cit., p. 23.

*albero vel alio malo ligno debili, nisi esset sella ungesca, que possit fieri de albero. Facienti contra teneatur officialis tollere pro pena soldos XX et quotiens; et eam exigere infra decem dies*⁴³.

Uno tra i sistemi più utilizzati ed in grado di permettere il controllo della qualità dei manufatti era rappresentato dall'uso del marchio o, per essere più precisi, del contrassegno da imprimere sul prodotto, per consentire l'identificazione del produttore e ammettere la possibilità di chiamarlo direttamente in causa, nel caso in cui il prodotto finito non corrispondesse agli standard qualitativi stabiliti⁴⁴. A Parma e Vicenza i prodotti che passano per le mani di più artefici differenti, come ad esempio i panni che sono tessuti, garzati, tinti da operai diversi, devono portare il segno di ciascuno, in modo tale da poter colpire la persona imputabile, se una delle operazioni riesce male⁴⁵. Sempre a Vicenza, in un caso speciale si ricorre a pena infamante: chi usa per purgare pezze o ritagli di panni materiali che non siano sapone nero tenero e terra, deve essere multato, escluso in perpetuo dall'arte e condotto per le piazze con la corona in capo⁴⁶.

Il marchio veniva consegnato al maestro e doveva essere usato unicamente all'interno della sua bottega, da lui stesso oppure da familiari, soci, operai e apprendisti, ovvero da quanti collaboravano con lui. Secondo quanto sancito nello statuto dei fabbri di Firenze (1344), il marchio individuava la bottega come luogo di produzione, al punto da essere usato quale insegna ben visibile al pubblico⁴⁷.

La presenza o meno del marchio personale dell'artigiano era espressamente prevista da alcuni statuti corporativi al fine di contraddistinguere la diversa qualità della merce⁴⁸ e il diverso mercato di sbocco. Così, ad esempio, stabiliva una disposizione del 1283 dei fabbri di Venezia: «[...] *ordinatum fuit quod omnes cultelli, manere, forfices, rasori et ronconi et omne ferrum incidens qui debent habere bonum açale, habeant certum signum; alii vero, qui sunt de caravana, non habeant signum aliquod ut cognoscantur ab his qui habent bonum açale*»⁴⁹.

Questo sistema del marchio di produzione, utilizzato per impedire le frodi, nella realtà dei fatti, secondo quanto ci riportano numerosi statuti, e tra questi quello dei coltellinai di Bologna, era anch'esso suscettibile di contraffazioni: «*Statuimus et ordinamus quod nullus de civitate Bononie qui sit de dicto membro, vel qui labore de dicta arte, non debeat facere neque contrafacere vel tenere aliquod signum forense nec aliquod signum alterius magistri vel simile illi signo, nec etiam in aliquo eorum opere ponere nisi suum proprium signum et*

⁴³ Statuto dei sellai di Firenze (1314), rub. XVII, in R. Ciasca (cur.), *Statuti dell'arte*, cit., p. 64.

⁴⁴ Sull'uso del marchio da parte della corporazione per consolidare uno statuto monopolistico che aveva nel privilegio e nel rigore dei controlli i suoi presupposti essenziali cfr. F. Mazzarella, *Nel segno dei tempi. Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano 2005, p. 309.

⁴⁵ Cfr. A. Lattes, *Le corporazioni artigiane secondo recenti pubblicazioni statutarie*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", XV (1917), pt. I, Milano 1917, p. 198.

⁴⁶ Cfr. Statuti dei lanaioli di Vicenza, rub. CLXXIV, in B. Zanazzo, *L'arte della lana in Vicenza (secoli XIII-XV)*, Venezia 1914, pp. 493-494.

⁴⁷ «*Nullus de dicta arte possit tenere aliquam apotecam [...] nisi suum singnale poni fecerit extra ipsam apotecam*». Cfr. G. Camerani Marri (cur.), *Statuti delle arti dei corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai e dei fabbri di Firenze, 1321-1344: con appendice dei marchi di fabbrica dei fabbri, dal 1369*, rub. XXVIII, Firenze 1957, p. 183.

⁴⁸ Nell'organizzazione economica corporativa il controllo della qualità rappresentava per le arti e le corporazioni un obiettivo primario. Cfr. F. Mazzarella, *Nel segno dei tempi*, cit., p. 313.

⁴⁹ Cfr. Capitolo dei fabbri (1271), rub. LXVIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitoli delle arti*, cit., II, pt. I, p. 352.

*singnum suum proprium consuetum [...]*⁵⁰.

Momenti fondamentali dell'attività artigianale erano rappresentati dalle modalità di vendita e di acquisto, e dai contatti fra l'artigiano produttore e la sua clientela. Ovunque, gli statuti corporativi sanzionavano il divieto di richiamare i clienti con suoni o grida, di distoglierli quando si erano già avvicinati al banco di un altro maestro, di mandar loro incontro gli apprendisti o i lavoranti per incitarli a visitare la loro bottega. Così la rubrica dello statuto della corporazione dei fabbri di Modena del 1244 stabilisce che «*nullus faber vel eius familiaris*» chiami qualcuno che si trovi «*in porticu vel strata ante domum alicuius sociorum predictae artis ut ad ipsum veniat causa ferrandi*»⁵¹ e la successiva vieta che «*[...] aliquis ferarius neque eius discipulus debeat vocare aliquem qui esset ad bancum alicuius sociorum [...]*»⁵², sono orientate ad impedire che vengano disturbati i negozi e le contrattazioni dei soci.

Un ruolo fondamentale nell'indirizzare la clientela verso determinate attività artigiane era svolto dagli albergatori, dagli osti e dai locandieri; si trattava di un'opportunità che alcuni maestri cercavano di sfruttare a proprio vantaggio dando all'albergatore compiacente una lauta mancia, oppure concordando con esso un adeguato compenso per il procacciamento di clienti, come ci viene dimostrato da alcune norme statutarie che vietavano questa pratica, peraltro assai diffusa: «*[...] quod nullus societatis Ferratorum per se vel per aliam personam det precium alicui albergatori vel alicui persone aliquo modo vel ingenio, eo quod ducat sibi ad ferandum [...] equos, mulos aut asinos sui ospitiis*»⁵³.

Lo spirito fortemente protezionista delle corporazioni si manifestava nelle molte restrizioni che gli statuti stabilivano per i forestieri. Dalla discriminazione di una tassa più elevata, imposta ad esempio dagli statuti dei giubbettieri di Venezia⁵⁴, si passava a divieti di vario ordine dettati da altri statuti e tali da far considerare i forestieri come ospiti indesiderati: nessuno doveva dare aiuto ai forestieri non iscritti all'arte, e veniva punito chi entrava in società con loro. A Pisa il fabbro che non apparteneva alla città o al distretto e che non avendovi imparato l'arte, voleva *fabricam elevare ad dictam artem faciendam*, non poteva essere ammesso a farlo se non avesse giurato obbedienza al comune di Pisa, garantito di pagare le tasse, di difendere i cittadini pisani e i confederati del comune, e se non avesse giurato fedeltà all'arte nelle mani del console: altrimenti nessuno avrebbe potuto lavorare con lui sotto grave pena⁵⁵. Nello statuto

⁵⁰ Cfr. Statuti e riformazioni della società dei coltelli e coltellini (1294), rub. VIII, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, cit., II, p. 413.

⁵¹ Cfr. Statuto della corporazione dei fabbri di Modena (1244), rub. *Quod nullus vocet aliquem stantem in porticu vel strata alicuius sociorum*, in V. Franchini, *Lo Statuto della corporazione dei fabbri*, cit., p. 45.

⁵² Cfr. Statuto della corporazione dei fabbri di Modena (1244), rub. *Quod nemo vocet aliquem stantem ad bancum alicuius*, in V. Franchini, *Lo Statuto della corporazione dei fabbri*, cit., p. 45.

⁵³ Cfr. Statuti della società dei ferratori (1248), rub. XV, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, p. 183.

⁵⁴ «*Item, ordinamus quod, si aliquis forensis voluerit intrare in dictam artem et voluerit esse suus magister, volumus quod solvat soldos II de denariis grossis; terciam partem deveniat ad cameram et due partes ad artem pro revisitare infirmos et pauperes de dicta arte*». Cfr. Capitolare dei giubbettieri (1219), rub. XXXIV, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, p. 46.

⁵⁵ Cfr. Breve dell'arte dei fabbri (1305), rub. XXV: «*Si vero contigerit aliquo tempore hominem fabrum aliquem Pisas venire ad habitandum pro ipsa arte facienda, qui non sit de civitate pisana, vel eius districtu; et qui Pisis, vel in comitatu eius, ipsam artem non addiderit; et fabricam elevare voluerit ad dictam artem Pisis faciendam, vel fabricam*

dei tavernai, l'ammissione all'arte era condizionata al pagamento di garanzie speciali per la carne da acquistare, al giuramento e al pagamento di tasse straordinarie⁵⁶; condizione questa presente, solo per aggiungere un altro esempio, anche negli statuti dell'arte dei calzolari della stessa città⁵⁷.

Strettamente collegato alla tutela degli interessi interni alla corporazione contro l'esterno e alla realizzazione di un'unione compatta e fermamente garantita era il divieto di far esercitare il mestiere a coloro che non si fossero iscritti all'arte, anche se in alcuni casi, per esempio a Bologna, si verificava che i non iscritti fossero ugualmente obbligati a seguirne la legge. Questo esclusivismo interno che mirava a tutelare la vita stessa della corporazione riguardava tra gli altri anche i giubbettieri e i sarti di Venezia⁵⁸, e i fabbri di Pisa⁵⁹.

*elevandam, seu partem fabrice vel laborerii faciendi; aut laboraverit ullo modo: admitti vel recipi, vel facere aut exercere non possit artem, vel debeat, nisi primo iuraverit honorem et statum Communis pisani; et Pisis solvere datam et prestantiam, et servitia realia et personalia facere et prestare; et salvare et custodire omnes cives pisanos, et eius districtus, et confederatos Communis pisani; et prestare iuramentum dicte artis in manibus consulum dicte artis. Et si hoc non faceret, nullus de dicta arte eum tenere debeat, nec ei aliquid ad laborandum dare, sub pena soldorum sexaginta denariorum per vicem. Et nichilominus, predicta serventur. Et de predictis servandis fideiussorem dare ydoneum, coram suprascriptis consulibus, sufficientem pro libris viginti quinque denariorum. Ita tamen quod quicumque sic ad ipsam artem faciendam pervenerit, teneatur et debeat solvere et dare comuni dicte artis soldos viginti denariorum pisanorum: quorum medietas sit consulum, et alia comunis dicte artis. Et predicta non intelligantur in laboratoribus, vel qui non habeant partem in fabrica, seu apotheca fabrice», in F. Bonaini (cur.), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, III, Firenze 1857, p. 872.*

⁵⁶ Breve dell'arte dei tavernai (1305), rub. XXXVIII: «*Item, si aliquis forensis artem tabernariorum intraverit, teneatur dare bonam et ydoneam cautionem consulibus artis nostre, per cartam rogatam per nostrum vel per alium notarium, quod omnem mercadandiam quam emerit, bene et integre solvet eam sibi vendenti et vendentibus. Quod si non fecerit, non possit nec debeat facere carnes, vel vendere ullo modo; nec ad partem alicuius mercadandie aliquatenus admittatur, sub pena soldorum centum, tam admittentis quam admissi, pro qualibet vice qua factum fuerit contra predicta. Medietas cuius banni sit tersanaie, et alia medietas sit comunis dicte artis*»; rub. XLI: «*Et si quis veniret qui artem Tabernariorum vellet exercere, ipsam artem exercere non possit, nisi prius fecerit sacramentum artis predicte in presentia consulum dicte artis; et quod servabit capitula huius Brevis, et faciet artem bene et legaliter, absque fraude. Qui contra fecerit, solvat, pro pena et banno, qualibet vice qua sibi preceptum fuerit ex parte dictorum consulum ut dictum sacramentum faceret, et illum preceptum non servaret, soldos C denariorum: cuius banni medietas sit Communis pisani, et alia medietas comunis dicte artis*»; rub. XLIII: «*Et si aliquis forensis artem Tabernariorum intraverit, non possit nec debeat facere carnes nec vendere, nec ipsam artem exercere, nisi prius solvat libras X denariorum pisanorum. Quorum medietas sit tersanaie, et alia medietas sit comunis dicte artis*», in F. Bonaini (cur.), *Statuti inediti della città di Pisa*, cit., pp. 1012-1013.

⁵⁷ Cfr. Breve dell'arte dei calzolari (1334), rub. XXI, in F. Bonaini (cur.), *Statuti inediti della città di Pisa*, cit., p. 1036.

⁵⁸ «*Item quod nulla persona audeat vel presumat laborare dictam artem nisi prius iuraverit dominis iusticiariis, tam magistri quam pueri et mulieres sub pena librarum trium*». Cfr. Capitolare dei giubbettieri (1219), rub. XII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, p. 32. «*Item, quod nullus tam venetus quam forensis huius artis audeat vel presumat incidere nisi prius scolam intraverit, sub pena soldorum X; et quilibet artis qui aliquem sciverit contrafacere, ipsum teneatur supstantibus accusare, sub pena predicta*». Cfr. Capitolare dei sarti (1219), rub. VIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, p. 20.

⁵⁹ Cfr. Breve dell'arte dei fabbri (1305), rub. XXXIII: «*[...] Et quod nullus qui suis manibus non laborat, vel laborari faciat, in dicta sive de dicta arte, Pisis ad fabricam, per se vel per alium; et qui ad hoc Breve non iuret, et iurare faciat suos laboratores; et qui non pareat, et parere faciat suos laboratores ad hoc Breve; et qui realiter et personaliter se non coadument, et satisfaciant cum aliis omnibus de dicta arte, sive misteris, ut alii faciunt in omnibus et per omnia: quod pro ipsa arte aut ministerio, vel eius occasione, nullum officium aut beneficium habeat, vel habere possit nullo modo; sed per consules ipsius artis eiciantur et devententur de ipsa arte. Et quod nullus de ipsa arte ipsis talibus aliquod consilium, auxilium vel favorem det vel exhibeat, sub pena arbitrio consulum auferenda. [...]*», in F. Bonaini (cur.),

Negli statuti delle arti, ed in particolare in quelli delle arti minori, tra le norme più importanti incontriamo anche il divieto di vendita a credito, specie al dettaglio⁶⁰. Il divieto talora si riferisce ai soli forestieri, tal'altra è generale, come nel caso dei cuoiai di San Niccolò di Pisa⁶¹, mentre altre volte ancora, come accade negli statuti dei sarti di Bologna, il divieto del credito è rigorosamente tutelato e si accompagna all'espressa proibizione di prestare denaro a chi si vuol vestire. Gli statuti vietavano, infatti, ai sarti di *facere credentiam* ai clienti per la realizzazione di abiti e/o per lavori di cucito, precisando che i capi di abbigliamento o panni lavorati non potessero essere consegnati al committente, se prima questi non avesse pagato integralmente in denaro o con pegni il sarto. Al contrario, in alcuni casi come, ad esempio, quello dei bambasari di Bologna, era favorito il credito a vantaggio degli iscritti all'arte, e nello specifico in caso di vendita, qualora nel contratto non se ne facesse menzione, si presumeva legalmente che il pagamento della merce acquistata da un appartenente all'arte dovesse essere effettuato nel termine di quattro mesi e mezzo.

Come si può desumere soprattutto nelle arti veneziane, e tra gli altri negli statuti dei filacanape⁶², frequente era il divieto per i membri dell'arte di stipulare società con gli appartenenti ad un'arte diversa, allo scopo di impedire l'aumento dei prezzi a vantaggio dei consumatori e per evitare proteste; ma esempi di questo genere non ne mancano altrove, come nel caso dei vinai di Pisa, ove era vietato ai vinai, appunto, di contrarre società con i sensali⁶³.

4. I tempi del lavoro nel settore artigianale

La giornata lavorativa dell'artigiano era scandita dal ritmo naturale del tempo, fissato dal sorgere e dal tramonto del sole, per cui era differenziata nel corso dell'anno, in quanto soggetta alla variazione della durata della luce nei mesi invernali in rapporto a quelli estivi. I due ritmi del lavoro, quello giornaliero e quello stagionale, appaiono dunque assolutamente collegati, al di là di quelle che sono le esigenze specifiche di ciascun mestiere e delle scansioni determinate, durante l'anno, dai giorni considerati festivi o dalle interruzioni del lavoro per qualsiasi motivo. La giornata lavorativa

Statuti inediti della città di Pisa, cit., p. 876.

⁶⁰ La limitazione o addirittura il divieto della vendita a credito e la limitazione dei prezzi, anch'essa abituale, erano norme che concorrevano allo stesso fine di mantenere l'accordo fra i soci, di porli in una condizione di uguale potenzialità, di favorire lo smercio dei prodotti, d'impedire l'usura, di evitare o ridurre il pericolo dei fallimenti e quindi delle rappresaglie da parte degli altri comuni. Cfr. G. Arias, *La corporazione nell'economia italiana del medioevo*, in *Studi in onore di Riccardo Dalla Volta*, I, Firenze 1936, p. 34; M.R. Caroselli, *Corporazione medievale*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IV, Torino 1968, p. 867.

⁶¹ Cfr. Breve dei cuoiai di San Niccolò (1303), rub. VII: «*Et iuro, quod non faciam nec fieri faciam, Pisis vel extra, credentiam alicui homini, civi vel foretaneo, nisi homini artis mee, de aliquo coiamine concio; exceptis cartis, de quibus possim facere cuicumque voluerò*», in F. Bonaini (cur.), *Statuti inediti della città di Pisa*, cit., p. 993.

⁶² Capitolare dei filacanape (1233), rub. XVIII: «*Et quod nullus filacanipus de Arte subtile habere debeat societatem cum aliquibus de arte grossa in comparando sive vendendo, vel aliquo modo aut ingenio*», in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, p. 104.

⁶³ Breve dell'arte dei vinai, rub. XLVI: «*Item statuimus, quod nullus dicte artis faciat, vel fieri faciat, aliquam societatem cum aliquo sensali dicte artis de facto vini. Et quod aliquis sensalis alicuius terre ubi sunt statute mesure suprascripte artis, non possit vel debeat vinum ab aliqua persona emere pro vendendo, vel facere aliquam societatem cum aliquo dicte artis, vel aliquo alio. [...]*», in F. Bonaini (cur.), *Statuti inediti della città di Pisa*, cit., p. 1131.

costituisce dunque, come sostiene Degrassi, l'unità minima essenziale cui fare riferimento per comprendere l'articolazione del mestiere sul piano tecnico-organizzativo, ma non sempre corrisponde all'essenziale unità economica sulla base della quale venivano conteggiate le retribuzioni e i guadagni⁶⁴.

Il dilagare di un sistema retributivo in gran parte basato su una soluzione di tipo produttivistico, era caratterizzato dal far derivare i compensi di tutti i lavoratori non più dal tempo, ma dalla quantità del prodotto trasformato, ovvero, dall'esecuzione di un lavoro "ad opera", o dalla produzione a cottimo, cosa che, non poteva che ripercuotersi sulla suddivisione del tempo di lavoro, contraddistinguendo quanti lavoravano secondo tali criteri da coloro che invece erano retribuiti a giornata. Inoltre, bisogna sottolineare che la durata dell'attività lavorativa era condizionata in misura rilevante anche dalla differente organizzazione del lavoro che esisteva, da un lato, fra i maestri artigiani che operavano nella propria bottega e che si avvalevano della collaborazione dei familiari e degli apprendisti, e, dall'altro, nei laboratori dove si concentrava l'attività di un gran numero di lavoratori. Ed è proprio in quest'ultimo settore che si riscontra una certa tendenza a determinare con più precisione la durata dell'intera giornata lavorativa, mediante l'utilizzo di apposite campane, che con i loro rintocchi indicavano in modo inconfondibile l'inizio e la fine del lavoro. È quello che accade a Venezia dove, ad esempio: «[...] *marangones navium, chalaphati, marangones domorum et murarii et generaliter omnes qui laborant alicui persone ad diem, debeant intrare in laborerio quod laborare debent, antequam campana marangone sonare cesset in mane; quod si non fecerint ut supra dictum est, debeant recipere tantum minus de suo salario quantum est per ratam diei*»⁶⁵.

Il senso del rapporto tempo/lavoro/retribuzione può essere individuato, per Firenze, nella rubrica XLII del terzo libro dello statuto dell'arte della lana del 1317, che regola l'ingresso e l'uscita dal lavoro di alcuni lavoranti (non di primo piano), i quali sono tenuti ad entrare «*ad laborandum certo modo et ordine, ad sonum campane, que fieri debeant expensis huius artis [...]. Et si quis non intraverit dicto modo et ordine, teneatur ille, cum quo laboraverit, non dimittere illum talem intrare ad laborandum, pro illa tertia parte diei, qua non intraverit ut dictum est [...]. Salvo quod omnes dicti laboratores, de mense mai, iuni, iulii, et augusti, possint exire in hora vesperi, prout moris est. Et teneantur reintrare, modo et sono dictarum campanarum; et si non intrarent, non dimittat illum suus magister reintrare pro illa die [...]*»⁶⁶. Si tratta di una rubrica assai significativa non solo perché ci segnala l'esistenza di campane "di lavoro" («*ad sonum campane, que fieri debeant expensis huius artis*»), ma anche perché ci permette di ricostruire in maniera dettagliata la giornata lavorativa di questa categoria di addetti al settore tessile. Giornata che ci appare scandita da due interruzioni, perché altrimenti non potremmo spiegarci la sospensione del lavoro, con corrispettiva trattenuta di parte del salario, inflitta come sanzione ai ritardatari «*pro illa*

⁶⁴ Cfr. D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 69.

⁶⁵ Capitolare dei marangoni (carpentieri - falegnami da nave) (1271), rub. LXXXIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, p. 227. Il capitolare di cui sopra è del 1271, ma la norma esaminata appartiene ad un gruppo di addizioni promulgate nel 1323.

⁶⁶ Cfr. A.M. Enriquez Agnoletti (cur.), *Statuto dell'arte della lana di Firenze (1317-1319)*, lib. III, rub. XLII, Firenze 1940, pp. 178-179. Si veda inoltre M.D. Papi, *La concezione del tempo nel mondo del lavoro in Italia nei secoli XII-XIV. Divagazioni fiorentine*, in Centro di studi sulla spiritualità medievale, *Lavorare nel Medio Evo*, cit., p. 212.

tertia parte diei, quae non intraverit ut dictum est; e allo stesso tempo giornata che si presenta del tutto svincolata dai limiti imposti dalla natura, ovvero l'alba e il tramonto, e che secondo quanto ci riferisce Rutenburg può arrivare a durare fino alle 16 o 18 ore⁶⁷. Il tutto, come è ben chiaro, ci viene confermato dalla norma da applicare ai mesi compresi fra maggio e agosto, quando gli operai sono tenuti a ritornare e a riprendere il lavoro, al suono della campana dell'arte, dopo aver avuto la possibilità di godere di un'ulteriore sosta, la terza, «*in hora vesperis*».

La giornata lavorativa completamente svincolata dai ritmi naturali (giorno/notte) era una realtà presente nei settori in cui le necessità produttive imponevano un ritmo continuo al ciclo lavorativo. Era questo il caso, come si stabiliva in una rubrica del capitolare dei fioleri (artigiani del vetro) veneziani⁶⁸, nell'industria dei quali le fornaci funzionavano a ciclo continuo, grazie all'alternarsi di diverse squadre di lavoratori; ne derivava una partizione totalmente artificiale della giornata lavorativa, che si abbinava ad un'altrettanto artificiale suddivisione dell'anno in un periodo, più lungo, dedicato all'attività lavorativa, ed in un altro, di certo più breve, riservato al riposo e alla vendita dei manufatti⁶⁹.

Ma per riuscire a comprendere quante ore al giorno si lavorasse nelle botteghe artigiane, fatta eccezione per i casi individuali ed alcune situazioni particolari, bisogna, anzitutto tenere presente che in un anno molti giorni erano considerati festivi, o per le tantissime ricorrenze religiose⁷⁰ e anche civili, o per sospensione del lavoro a causa della sepoltura di altri soci, e via di seguito⁷¹.

Di regola il lavoro notturno era vietato: questa norma aveva tuttavia lo scopo, non di tutelare le condizioni fisiche degli operai, ma di scongiurare il rischio sempre latente di incendi causati da un'illuminazione rudimentale ottenuta mediante l'utilizzo di lucerne o torce⁷², e di evitare così che un'illuminazione imperfetta non consentisse di

⁶⁷ Cfr. V. Rutenburg, *Popolo e movimenti*, cit., p. 66.

⁶⁸ «[...] *volumus et ordinamus quod omnes fiolarii debeant laborare in die et in nocte qualicumque eis voluerint*». Cfr. Capitolare dei fioleri (1271), rub. XXXVII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, p. 74; D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 71.

⁶⁹ Come si apprende da un'addizione del 1311 al capitolare dei fioleri veneziani del 1271, a Venezia il ciclo produttivo nella lavorazione del vetro andava dal 5 gennaio al 5 agosto. Cfr. Capitolare dei fioleri (1271), rub. LXXXIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, pp. 96-97.

⁷⁰ Nello statuto dei sellai di Firenze del 1314, alla rub. VIII, si legge la seguente disposizione: «*Teneantur omnes et singuli huius membri celebrare tres dies continuos in Pasce Nativitatis Domini nostri Ihesu Christi et Resurrectionis eiusdem, non computato die Pasce; et quattuor festivitates virginis Marie, et duodecim Apostolorum, sancte Lucie, et sancti Salvatoris, et alias festivitates, quas idem officialis preciperet custodiri; et ipsis diebus non laborare nec laborari facere, salvo tantum quod possit stare ad apothecam, non aperiendo fenestras, nec ponendo extra aliquas res pertinentes ad dictam artem, nec hostia maiora aperiendo; set possint aperire minora hostia apothecae. Set in diebus festivitatis beate Marie et predictorum Apostolorum non possint, nec debeant stare ad apothecam, nisi sicut die Pasce. Facientes contra officialis predictus condempnet in soldis XX f. p. et quotiescumque. Quam penam exigat a die condempnationis ad decem dies proximos*», in R. Ciasca (cur.), *Statuti dell'arte*, cit., p. 62. Oltre alle domeniche e alle principali solennità ecclesiastiche e a quelle del protettore della città e dell'arte, ve ne erano altre dei santi titolari delle più importanti chiese cittadine. Cfr. R. Ciasca, *L'arte dei medici e speziali*, cit., p. 252.

⁷¹ Cfr. P. Brezzi, *Il mondo degli artigiani nell'Italia medievale*, in *Arti e manifatture nella Marca nei secoli XIII-XVI*, Atti del XXI Convegno di studi maceratesi, Matelica (Macerata), 16-17 novembre 1985, «Studi maceratesi», 21 (1988), p. 22.

⁷² Cfr. M. Roberti, *Il contratto di lavoro negli Statuti medievali*, in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali e

confezionare prodotti della qualità ottimale secondo quanto prescritto dagli statuti, senza contare che all'atto della vendita, la luce fioca di una lucerna poteva ingannare l'acquirente, nascondendo eventuali difetti del manufatto. Proibizione, questa, certamente rigorosa, ma che nella pratica non doveva essere troppo rispettata, a giudicare dalle multe comminate dagli ufficiali della Repubblica di Venezia ai trasgressori⁷³, e dal fatto, sicuramente caratteristico, che, come si evince dallo statuto dell'arte della lana di Firenze del 1317, in caso di violazione della norma, ad essere multati non fossero soltanto i datori di lavoro, ma anche gli operai salariati, ai quali venivano detratti sotto forma di multa i 2/3 della paga giornaliera (5 soldi da un totale di 8)⁷⁴. Vi erano inoltre, come già detto, differenze stagionali dovute alla maggiore o minore durata della luce solare, che comportavano fluttuazioni degli stipendi, più alti in estate che in inverno.

Il riposo domenicale era preceduto dalla sospensione del lavoro anticipata al sabato, tramite l'indicazione di un'ora, la nona, di non sempre facile collocazione all'interno della giornata a causa degli slittamenti da essa subiti⁷⁵; ma anche la retribuzione di questo giorno subiva una decurtazione, di un terzo oppure della metà, a seconda della frazione di giornata lavorata⁷⁶. Nel capitolare dei carpentieri di Venezia si legge: «[...] *marangoni qui laboraverit [!] in diebus sabbati usque ad nonam, accipere precium debeant de media die tantum [...]*»⁷⁷. Nel capitolare dei falegnami, invece, anch'esso del 1271, si stabilisce che «*quilibet magister qui capud erit alicuius laborerii, et aliquis magister ad laborandum venerit postquam campana cessaverit pulsare, ille capud laborerii faciat eidem magistro tantum minus dare de precio quantum minus videbitur ei sufficiens, bona fide sine fraudes*»⁷⁸. Una norma simile è contenuta sempre nel capitolare dei carpentieri, ma nello specifico in un'aggiunta del 1323: i lavoratori devono «*intrare in laborerio quod laborare debent, antequam campana marangone sonare cesset in mane; quod si non fecerint ut supra dictum est, debeant recipere tantum minus de suo salario quantum est per ratam diei*»⁷⁹. In riferimento a

Discipline Ausiliarie», III.I (1932), p. 48. Nei pochi casi in cui invece era previsto, come per i peciarii di Genova, bisognava assicurarsi che i lumi fossero ben chiusi nella lanterna. Cfr. L. Balletto, *I lavoratori nei cantieri navali (Liguria, secc. XII-XV)*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del decimo Convegno internazionale, cit., p. 145.

⁷³ Cfr. ad esempio G. Monticolo, *I Capitolari delle arti*, cit., I, Appendice, pp. 194-197.

⁷⁴ «*Buldrone et lana non possit nec debeat tonderi vel batti nec stamen vergheggiari aliquo modo per aliquod bedificium de nocte, ad lumen lucerne vel candelottorum aut candelarum vel alicuius ignis. Et, si quis magister contrafecerit aut contraferi fecerit, condempnetur in soldis quadraginta florinorum parvorum pro qualibet vice et qualibet nocte, et laboratur condempnetur in soldis quinque florinorum parvorum pro qualibet nocte. Et intelligatur de die post sonum campane, que pulsatur pro comuni Florentie ad diem; et cuilibet liceat accusare et habeat medietatem condempnationis, et sit secretum*». Cfr. A.M. Enriquez Agnoletti (cur.), *Statuto dell'arte della lana di Firenze*, cit., lib. II, rub. XLIII, p. 130.

⁷⁵ A Venezia sembra che l'ora nona cadesse più vicina a mezzogiorno che non alle tre di pomeriggio. Cfr. S. Polica, *Il tempo di lavoro in due realtà cittadine italiane: Venezia e Firenze (sec. XIII-XIV)*, in Centro di studi sulla spiritualità medievale, *Lavorare nel Medio Evo*, cit., p. 49.

⁷⁶ Cfr. M.D. Papi, *La concezione del tempo*, cit., p. 212; A. Doren, *Le arti fiorentine*, cit., II, pp. 194-202.

⁷⁷ Capitolare dei marangoni (1271), rub. VIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, p. 202.

⁷⁸ Capitolare dei falegnami (1271), rub. VIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, p. 172.

⁷⁹ Capitolare dei marangoni (1271), rub. LXXXIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II,

questi due ultimi esempi, bisogna sottolineare come alla diminuzione di salario che, nel primo deve essere applicata dal *magister* al falegname in misura approssimativa, imprecisata («*quantum minus videbitur ei sufficiens, bona fide sine fraude*»), si sostituisca nel secondo, di oltre mezzo secolo posteriore, una valutazione che potremmo definire precisa, rapportata alla durata del ritardo, se in questo senso, appunto, può essere intesa la frase «*tantum minus de suo salario quantum est per ratam diei*»⁸⁰.

Nel 1335 a Firenze ci furono 67 giorni festivi e a Siena ce ne furono 71. Nel loro numero non erano comprese le 52 domeniche e i sabati in cui, ricordiamo, la giornata lavorativa subiva una riduzione. La diminuzione delle ore lavorative del sabato corrispondeva a 16 giorni non lavorativi in un anno. In questo modo la quantità dei giorni lavorativi oscillava tra i 226 ed i 230 all'anno⁸¹. Ovviamente, una grande quantità di giornate festive non risultava vantaggiosa agli operai salariati, in quanto ne riduceva significativamente il guadagno; pertanto i salari, già di per sé bassi e inadeguati alle necessità della vita, si riducevano sempre più creando vere condizioni di povertà. Ma, se per i lavoratori i giorni festivi equivalevano a giorni senza paga, anche per gli artigiani comportavano una contrazione degli introiti, dovuta non solo alla mancata vendita dei manufatti, ma anche ad una correlata riduzione dell'attività produttiva. Inconvenienti, questi, a cui si è cercato di rimediare mediante la formalizzazione di una pratica comunemente diffusa, ovvero quella di trasferire il lavoro dalla bottega – luogo pubblico e pertanto soggetto ai divieti imposti dalle autorità sia comunali sia corporative – alla propria casa, oppure di continuare il lavoro nella bottega, ma a porte chiuse. Molto esplicita in questo senso appare la norma sancita alla rub. XXXXIII degli statuti dei sarti di Bologna del 1244: «[...] *quod nullus qui sit de societate Sartorum non debeat dictam artem sarterie facere, ne fieri facere seu operare in publico, ubi possint ab aliquo videri, in diebus festivis, scilicet beate Marie virginis et apostolorum, et sancti Dominici, et sancti Francisci, nec in die veneris sancto, usque quod officium non erit factum in hora none, nec in diebus dominicis [...]; hoc salvo quod in dictis diebus, ut supra dictum est, magistri possint tagliare, si haberent aliquid ad tagliandum; excepto in dicto die veneris sancto, quo non possint nec debeant tagliare nec cusire nec cusiri facere, usque quod officium non erit factum [...]*»⁸².

Nel corso degli anni, tuttavia, il principio della sospensione del lavoro nei giorni festivi, veniva superato con una serie di deroghe previste dagli statuti delle arti, che sancivano la possibilità di ridurre i tanti periodi di inattività. Nel Trecento si affermava così per molti artigiani la possibilità, nelle ricorrenze di minore solennità, di vendere i propri manufatti *ad sportellum*, ossia senza esporli, in modo da continuare la produzione e la vendita all'interno della bottega⁸³. Ma questo non poteva di certo bastare. Nella

pt. I, p. 227. La campana cui qui si fa esplicito riferimento è la «marangona», ossia la più grande fra le campane del campanile di San Marco. Cfr. S. Polica, *Il tempo di lavoro*, cit., p. 50.

⁸⁰ Per ulteriori approfondimenti e per un'esatta valutazione del tempo inteso come ore di lavoro, cfr. S. Polica, *Il tempo di lavoro*, cit., p. 50. Sui problemi del tempo del lavoro e sulla sua misurazione, è d'obbligo il rimando a J. Le Goff, *Tempo della Chiesa e tempo del mercante*, Torino 1977.

⁸¹ Cfr. V. Rutenburg, *Popolo e movimenti*, cit., p. 67 e p. 86. Per quanto concerne l'orario ridotto del sabato, si faccia riferimento tra gli altri a Cfr. A.M. Enriquez Agnoletti (cur.), *Statuto dell'arte della lana di Firenze*, cit., lib. II, rub. L, p. 133.

⁸² Cfr. Statuti della società dei sarti (1244), rub. XXXXIII, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, pp. 279-280.

⁸³ Cfr. A. Doren, *Le arti fiorentine*, cit., II, p. 198; D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 74.

città di Firenze, ad esempio, alcuni mestieri si organizzarono prevedendo l'apertura delle botteghe, a turno, nei vari quartieri, in modo tale da riuscire a soddisfare le esigenze della popolazione. Di questa iniziativa si farà portavoce l'autorità comunale che in alcuni casi imporrà l'apertura delle botteghe e la relativa prestazione dei servizi a numerose categorie di artigiani, sia la domenica sia in altre giornate festive⁸⁴: ad alcune categorie di lavoratori dell'arte della lana (cimatori, scardassieri, lavoranti in tiratorio) sarà consentito di lavorare tutto il giorno di sabato⁸⁵, mentre ad altre categorie di operai salariati si permetterà di poter lavorare anche nei giorni festivi con la scusa apparente di sorvegliare la bottega⁸⁶.

5. La formazione professionale dei lavoratori: l'apprendistato

L'apprendistato rappresentava uno dei capisaldi su cui si incentrava l'organizzazione di mestiere e assumeva un duplice significato. Da una parte, come conseguenza della natura empirica della professionalità artigiana, l'apprendimento del mestiere procedeva attraverso la trasmissione diretta del sapere tecnico, mediante le parole e i gesti, da un maestro artigiano ad un discepolo, che iniziava in età poco più che infantile il suo lungo tirocinio. Dall'altra, il completamento del percorso formativo, di durata pluriennale, rappresentava la condizione indispensabile per l'esercizio dell'arte, ovvero per diventare socio nel vero significato del termine. Gli organi dirigenti delle corporazioni intervenivano sull'intero processo di formazione per regolamentare le modalità di acquisizione e di reclutamento dei propri membri, ovvero per controllare le dinamiche di inclusione/esclusione del proprio gruppo. Ciononostante nel corso del XIII secolo, almeno per certe arti, tra le quali quella dei fabbri di Modena, non si richiedeva un periodo di formazione, ma una semplice contribuzione in denaro per partecipare all'arte come maestro⁸⁷. Per favorire un decorso senza intoppi del tirocinio, talora, il maestro prometteva al momento dell'assunzione, una donazione finale *si bene et fideliter serviet totum tempus, in dono et pro bene meritis*. Oltre alla gratifica finale, condizionata per l'appunto al riconoscimento di benemerienze di fedeltà ed assiduità, il normale *exitus* dell'apprendistato poteva essere incentivato attraverso la promessa di una fornitura di capi di vestiario oppure di una vera e propria liquidazione, in moneta o in natura, o ancora, della consegna dei ferri del mestiere⁸⁸.

⁸⁴ Mi pare superfluo avvertire che l'osservanza delle feste era un obbligo di carattere generale, imposto sia dagli statuti cittadini, sia dagli statuti delle arti. Cfr. Statuto del Podestà (1325), lib. III, rub. XIII e rub. XXXXI; tra i tanti statuti delle arti, cfr. A.M. Enriquez Agnoletti (cur.), *Statuto dell'arte della lana di Firenze*, cit., lib. III, rub. XII, XIII, XIII, pp. 158-159.

⁸⁵ Cfr. A.M. Enriquez Agnoletti (cur.), *Statuto dell'arte della lana di Firenze*, cit., lib. III, rub. XII, p. 158.

⁸⁶ «[...] *quod nullus conciator pannorum, affectator, manganator, avivagnator aut remendator, nec eorum vel alicuius ipsorum laboratores, possint vel debeant laborare vel laborari facere in diebus festivis, mandato Ecclesie celebrandis, sub pena et ad penam soldorum viginti pro quolibet et die qualibet et quotiens. In aliis vero diebus festivis, in statuto huius artis descriptis, custodire minime teneantur*». Cfr. A.M. Enriquez Agnoletti (cur.), *Statuto dell'arte della lana di Firenze*, cit., p. 159.

⁸⁷ Cfr. G. Arias, *Il sistema della costituzione economica*, cit., pp. 68-69; V. Franchini, *Lo Statuto della corporazione dei fabbri*, cit., p. 33.

⁸⁸ Cfr. G. Casarino, *I giovani e l'apprendistato. Iniziazione e addestramento*, in *Maestri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo*, IV, Genova 1982, pp. 55-56.

Nell'organizzazione di mestiere medievale ciò comportava un lungo periodo di convivenza, parziale o totale, del giovane con il maestro, dal momento che il sapere professionale non poteva essere scisso dall'attività quotidiana svolta dall'artigiano e la formazione avveniva attraverso un continuo e più o meno lungo processo di imitazione e correzione. In particolare, durante l'apprendistato vero e proprio, quello compiuto come garzone, l'apprendista viveva ad "un pane" con il maestro, abitava cioè la casa di colui al quale il padre, magari con regolare contratto scritto, lo aveva affidato, affinché gli insegnasse un'arte. Così il maestro si impegnava non solo ad insegnare l'arte al ragazzo, sfruttandone la sempre maggiore capacità produttiva, ma anche a vestirlo, a calzarlo, a garantirgli vitto e alloggio ospitandolo stabilmente: molti erano infatti gli apprendisti provenienti da luoghi lontani, dove facevano ritorno nei periodi di "ferie", che peraltro spesso coincidevano con la mietitura e la vendemmia. Il maestro diventava il rappresentante del padre del discepolo e questi diveniva quasi uno dei suoi figli⁸⁹.

Localmente e nel corso degli anni, è possibile rilevare alcune variazioni relative alle modalità da seguire nell'espletamento e nella conclusione del periodo di apprendistato, ma la formazione della capacità tecnica e il riconoscimento ufficiale della sua acquisizione restarono sempre attentamente circoscritte e totalmente controllate dai maestri, ovvero gli esperti e i depositari delle conoscenze del mestiere⁹⁰.

Dunque, come ha scritto Luciana Gatti, «l'elemento decisivo dell'esperienza dell'apprendistato è l'inserimento totale del *famulo* nella bottega e nella famiglia del maestro, che costituiscono una sorta di luogo geometrico, l'una dell'organizzazione del lavoro, l'altra della struttura delle relazioni sociali»⁹¹. Di fatto se non di diritto, il maestro d'arte aveva con l'apprendista lo stesso rapporto di autorità che come *paterfamilias* aveva con gli altri membri del suo nucleo familiare; i rapporti di famiglia, infatti, si sovrapponevano ai rapporti di protezione e conferivano al capobottega le prerogative caratteristiche del capofamiglia. Del resto, l'antica bottega, anche quando impiegava più persone e aveva quindi le dimensioni di quella che oggi potremmo definire una piccola industria, conservava sempre un'organizzazione molto più vicina a quella della famiglia che a quella della fabbrica moderna.

Il contratto di apprendistato era in un certo qual modo una cessione di diritti paterni al maestro, cui l'apprendista doveva obbedienza filiale. La sottomissione ai ritmi di lavoro imposti, il rispetto di una disciplina molto difficile da sopportare, la paura dello *ius correctionis* del maestro, dato che tra i metodi "pedagogici" non era escluso l'uso della frusta *ad hoc ut melius addiscat*⁹², potevano fare assumere alle relazioni fra il capobottega e i discepoli un carattere decisamente conflittuale.

Per altro verso, dal punto di vista professionale, il maestro gli trasmetteva la propria esperienza attraverso l'imitazione dei gesti del mestiere. Il fine ultimo era, in

⁸⁹ Cfr. A. Fanfani, *Storia del lavoro in Italia. Dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, Milano 1959, p. 262; R. Greci, *Le corporazioni*, cit., p. 81.

⁹⁰ Cfr. D. Degrossi, *L'economia artigiana*, cit., p. 14.

⁹¹ L. Gatti, *Un catalogo di mestieri*, Genova 1980, p. 12; L. Balletto, *I lavoratori nei cantieri navali*, cit., p. 125.

⁹² Il diritto che il maestro aveva di usare la cinghia e la frusta nei confronti del giovane discepolo è richiamato spesso anche dai contratti di apprendistato. Cfr. R. Paciaroni, *Contratti di apprendistato a Sanseverino nel XV secolo*, in *Arti e manifatture nella Marca nei secoli XIII-XVI*, Atti del XXI Convegno di studi maceratesi, cit., pp. 151-187, p. 156.

sostanza, la futura acquisizione da parte del giovane apprendista dello stesso ruolo del maestro sia dal punto di vista professionale sia da quello più generalmente sociale.

Tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, la definizione dei compiti e allo stesso tempo delle aspettative sia del maestro che del *discipulus* venivano fissate per iscritto, mediante contratti redatti da notai⁹³, che oltre a disciplinare i rapporti e le condizioni di lavoro, anche in relazione alle mansioni riservate all'apprendista, regolavano gli adempimenti reciproci. Da un lato, l'impegno del maestro a *docere sine fraude et in toto suo posse* i segreti necessari all'esercizio dell'arte⁹⁴, a mantenerlo e/o a versargli un corrispettivo in denaro a titolo di salario, talvolta a donargli gli strumenti alla fine del rapporto di lavoro. La donazione dei ferri del mestiere acquista un valore specifico. Nelle associazioni artigiane di Genova, prima del XIII secolo, con questo atto si dava piena autonomia economica e professionale al giovane che aveva compiuto un certo numero di anni di tirocinio⁹⁵ sotto una guida esperta, e lo si riconosceva abile all'esercizio dell'arte in proprio: si trattava di una cooptazione del giovane fra i maestri, senza grandi cerimonie, ma con un valore sostanziale dal punto di vista della professione. Se anche il giovane non poteva aprire bottega, poteva però cominciare ad esercitare la professione e procurarsi un tenore di vita⁹⁶.

Dall'altro, la promessa del giovane discepolo, o, se minorenne, del genitore o di chi ne deteneva la tutela legale (la madre vedova, se ancora in vita, altrimenti lo zio, un fratello maggiore, o anche un parente lontano)⁹⁷, di imparare il mestiere con volontà;

⁹³ A. Spicciani, *Solidarietà, previdenza e assistenza*, cit., p. 312.

⁹⁴ Cfr. P. Iannacone, *Il contratto di lavoro*, in "Archivio giuridico", LIII (1894), pp. 128-136. Il contratto, generalmente, si riferisce all'insegnamento di un solo mestiere; quando il maestro si impegna ad addestrare in più arti, il notaio preferisce stilare più atti contestuali, forse per non ingenerare confusione nei rapporti con le relative corporazioni; solo in pochissimi casi si limita a rogare un solo atto, precisando l'obbligo di *dictas duas artes docere*. Per meglio approfondire l'argomento si veda G. Casarino, *I giovani e l'apprendistato*, cit., p. 21. Unico divieto per il maestro d'arte era quello d'imporre all'apprendista attività impossibili, in quanto ciò avrebbe costituito per il giovane discepolo giusta e legittima causa di abbandono della bottega. Cfr. R. Paciaroni, *Contratti di apprendistato a Sanseverino*, cit., p. 155.

⁹⁵ L'assenza nei rogiti notarili dell'espressa previsione dell'obbligo in capo all'apprendista di completare il tirocinio in caso di morte del maestro artigiano in pendenza del contratto è sottolineata da N. Sarti, *Lo Studium e Genova*, cit., p. 82.

⁹⁶ Cfr. C.G. Mor, *Gli incunaboli del contratto*, cit., p. 31; inoltre, R.S. Lopez, *Studi sull'economia genovese nel medioevo*, Torino 1936, p. 120. Questo avveniva soprattutto nei mestieri manuali inferiori e intermedi, quali barbieri, coltellai, fabbri, macellai. Cfr. M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit., p. 444.

⁹⁷ Una differenza fra i vari agenti, madre, padre, fratello o estranei non vi è: gli obbligati principali sono coloro che agiscono, e che si assumono il carico dell'esatta esecuzione dei vari obblighi derivanti dal contratto. Cfr. C.G. Mor, *Gli incunaboli del contratto*, cit., p. 19. È sempre chi mette a servizio l'apprendista colui che fornisce dettagli sulla situazione economico-familiare del giovane. La famiglia dell'apprendista ha un ruolo centrale nel contratto, essendo di norma i parenti prossimi ad affidare il giovane a un artigiano. Il fatto che la maggioranza degli apprendisti è messa a servizio da parte di vedove, oppure di altri parenti, come sostiene Bezzina, in genere fratelli maggiori o zii, indicando che l'apprendista è orfano di padre, chiarisce come i giovani da addestrare provengano dalle fasce più deboli della società. È di conseguenza un dato economico a condizionare la messa a servizio di un giovane, dal momento che l'apprendistato costituisce un modo per i ceti meno abbienti di togliersi l'onere di allevare un figlio, con il vantaggio supplementare che gli è insegnato un mestiere da esercitare una volta raggiunta l'età adulta. Per approfondimenti cfr. D. Bezzina, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015, p. 41.

di servire il maestro *bene et fideliter* per un certo periodo ben determinato; di eseguire, nella casa e nella bottega del maestro, tutti i servizi leciti ed onesti abituali per la sua condizione, di essere fedele al capobottega, ovvero di non commettere furti o frodi e di impedire furti o illeciti altrui, di non assentarsi senza licenza del maestro o di abbandonarlo per *causa non licita*, e indirettamente, di non lavorare per altri⁹⁸; di recuperare le giornate di lavoro perdute per malattia⁹⁹ o assenza volontaria. Il maestro poi poteva obbligarsi a versare al discepolo ogni tanto *pro monstratura* un piccolo contributo in danaro o qualche prodotto alimentare della campagna. Talvolta l'apprendista si faceva riservare il diritto ad una o più brevi licenze; ma se fuggiva la sua famiglia doveva riconsegnarlo al maestro¹⁰⁰, il quale non era responsabile per quanto gli fosse potuto accadere durante il periodo della fuga.

In alcuni contratti il maestro si riservava di insegnare all'apprendista alcune particolari lavorazioni; in altri casi, invece, si impegnava a fare apprendere anche altre attività oltre la propria, come leggere e scrivere o suonare uno strumento.

Nel contratto di discepolato era inoltre, quasi sempre, previsto l'obbligo del maestro di dare assistenza ai propri discepoli che si fossero ammalati¹⁰¹. Fin dal 1244 i sarti bolognesi esigono che venga redatta una *carta* che documenti l'accordo raggiunto dalle parti¹⁰², ma anche i callegari (conciatori di pelle), dieci anni dopo, e i calzolari *de vacha* nel 1258 richiedono una *carta publica*, anche se non sembra che debba essere redatta da notaio, a dispetto della qualificazione *publica*. In realtà, come sostiene Greci¹⁰³, in questi due ultimi casi la disposizione non è così chiara e perentoria, ma lascia tuttavia intuire l'uso della stesura del contratto; nello specifico, infatti, nello

⁹⁸ Cfr. A. Doren, *Storia economica dell'Italia*, cit., p. 270. La disposizione che un discepolo fuggito da una bottega non possa essere assunto da un altro maestro è riscontrabile in molti statuti e tra questi quello dei ferrai di Piacenza del 1432. Si veda per questo lo Statuto dei Ferrai di Piacenza (1432), rub. XVI, in E. Nasalli Rocca, *Statuti di corporazioni artigiane*, cit., p. 37.

⁹⁹ La malattia appare dunque come un temporaneo impedimento alla prestazione dei *servitia* da parte dell'apprendista, impedimento che o viene superato – e allora sul giovane incombe l'obbligo di recuperare tutto il tempo perduto, o in qualche caso la metà, - o si tramuta in infermità cronica, convertendosi in giusta causa di licenziamento. Cfr. G. Casarino, *I giovani e l'apprendistato*, cit., p. 47.

¹⁰⁰ D. Bezzina, *Artigiani a Genova*, cit., p. 48.

¹⁰¹ Il Lopez riporta numerosi contratti di garzonato, fra i quali solo per fare un esempio possiamo citare quello stipulato l'8 gennaio 1251 in cui il lanaiolo Ruffino di Lodi si impegna con Guglielmo di Bugio a far apprendere l'arte al di lui figlio Petriano e a «[...] tenere mecum in domo mea dictum Petrinum filium tuum usque ad dictum terminum et docere ipsum vel doceri facere de misterio meo bona fide et sine fraude, et dare ei victum et vestitum convenienter, et custodire ipsum vel custodiri facere sanum et infirmum et non facere ei aliquod suprapositum quod substinere non possit [...]». Cfr. R.S. Lopez, *Studi sull'economia genovese*, cit., pp. 193-194.

¹⁰² «Item statuimus et ordinamus quod, si aliquis sartor de societate acceperit vel secum appossuerit aliquem in discipulum pro arte sartarie facienda vel exercenda; si fuerit parvus discipulus minor X annis, debeat eum secum apponere in V annis adminus; et si maior X annorum, in tribus adminus, et debeat dare omni anno adminus duas fogacias et unum par capponum, et debeat fieri carta». Cfr. Statuti della società dei sarti (1244), rub. VIII, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, pp. 269-270. Anche i falegnami bolognesi stabilivano per il discepolato che: «[...] quilibet magister teneatur facere fieri instrumentum pacti notario societatis, [...]». Cfr. Statuti dei falegnami di Bologna (1248), rub. XXXII, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, p. 207. A Pisa il Breve dei cuoiai dell'Acqua Fredda (1303), dedicava all'argomento la rub. XX, «De non tenendo discipulum vel servientem nisi cum carta», in F. Bonaini (cur.), *Statuti inediti della città di Pisa*, cit., p. 935.

¹⁰³ R. Greci, *Il contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi (XIII-XV sec.)*, ora in Id., *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit., p. 179.

statuto dei callegari (1254) si parla esclusivamente della presenza, sia pure necessaria, del notaio della società: «*Item, statuimus quod aliquis callegarius non recipiat aliquem in discipulum, nisi scit presens notarius societatis et unus ex ministrallibus*»¹⁰⁴; e se ne deve concludere che qui si tratta di funzione testimoniale; mentre nello statuto dei calzolari *de vaccha*, quando si afferma: «[...] *et ministrales teneantur inquirere omnes illos qui tenent descentes si eos tenent secundum formam predictam semel in anno et scire veritatem per cartam publicam vel per bonos testes [...]*»¹⁰⁵, il riferimento ad un contratto in forma pubblica avviene in maniera indiretta, nel momento in cui si affida ai “ministrali” il compito di controllare se le assunzioni di apprendisti siano avvenute nel pieno rispetto di quanto sancito nello statuto. Tuttavia il fatto che si possa ricorrere ai testimoni induce a ritenere che questa forma non fosse assolutamente obbligatoria.

La disposizione che il contratto di apprendistato venga stilato dal notaio della compagnia compare, tra gli altri, anche negli statuti dei bambasari (lavoratori della bambagia) del 1288, in cui alla rubrica XXV si stabilisce: «[...] *quod quilibet magister artis qui docere debet aut voluerit alicui texere pignolatos aut paliotas, scribi faciat pacta facta inter ipsum et laboratorem et laboratricem notario societatis ante quam incipiat laborare, et non debeat alicui docere nisi promiserit et debuerit sibi servire per annum completum, et nisi solverit ipse laborator vel laboratrix massario societatis II sol. bon. qui adixerit texere pignolatos, et per paliotas III sol. bon. et notarius debeat habere pro dictis pactis scribendis XII den.*»¹⁰⁶.

Nella rubrica XVI degli statuti della società delle “Quattro Arti”¹⁰⁷ di Bologna del 1380, si fa chiara menzione della necessità di sottoscrivere tra maestro e discepolo un contratto di *locatio operarum* della durata di due anni. Il contratto, redatto dal notaio della società, sanciva il rapporto di lavoro reso giuridicamente valido dall'*instrumentum*, copia del quale veniva registrata in un apposito libro della società. Questo tipo di contratto aveva però essenzialmente lo scopo di garantire al discepolo e alla corporazione la prova inconfutabile di un esercizio di durata biennale svolto alle dipendenze di un maestro, per aspirare all'ingresso in società¹⁰⁸.

Era principio comunemente accolto che il contratto intercorso tra le due parti dovesse esser notificato all'arte di pertinenza, cui competeva verificarne la conformità con le disposizioni statutarie. Ma era anche un principio che la Repubblica di Venezia

¹⁰⁴ Cfr. Statuti della società dei callegari (1254), rub. XXVIII, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, p. 254.

¹⁰⁵ Cfr. Statuti dei calzolari *de vaccha* (1258), c. 1v, in R. Greci, *Il contratto di apprendistato*, cit., p. 179.

¹⁰⁶ Cfr. Statuti dell'arte bambagina (1288), rub. XXV, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, pp. 406-407.

¹⁰⁷ Le Quattro Arti – anche se in realtà erano cinque (sellai, guainai, spadai, scudai e pittori) rappresentano una sorta di creazione a tavolino di una corporazione i cui membri – accomunati da interessi comuni e caratterizzati da mestieri affini e contingenti – vennero raggruppati tra loro. La consociazione nella società delle Quattro Arti bolognese tra sellai, guainai e scudai non ha bisogno di molte spiegazioni e si comprende facilmente quando si consideri che questi lavoratori erano di fatto accomunati dall'uso dello stesso materiale, il cuoio. Per i pittori, però, la motivazione non appare altrettanto evidente. Ma se ci liberiamo, come sostiene Pini, dalle categorie moderne che identificano col termine «pittori» i grandi maestri e guardiamo piuttosto a questi artigiani quali più modesti lavoratori intenti alla decorazione di armi, scudi, selle, bandiere, stendardi ecc., appare evidente e motivata l'associazione con le altre categorie. Per approfondimenti cfr. l'interessante lavoro di R. Pini, *La Società delle “Quattro Arti”*, cit.

¹⁰⁸ R. Greci, *Il contratto di apprendistato*, cit., p. 183.

aveva costantemente contrastato e respinto. Sin dal 1291 la magistratura dei Giustizieri vecchi aveva la competenza di vagliare e – se li approvava – di registrare questi patti di lavoro. Il ricorso ai notai, ritenuto indispensabile nelle altre città italiane, non solo è ritenuto inutile, ma anzi è ripetutamente interdetto dal Senato a partire dal 1396¹⁰⁹. La ragione di questa disciplina probabilmente sta nel fatto che questi contratti non erano ritenuti semplici transazioni tra privati; regolare il mercato del lavoro viene avvertito come una vera e propria responsabilità di governo.

Gli impegni vincolavano le parti per la durata di alcuni anni, ossia per un arco di tempo che si differenziava in ragione sia della complessità del mestiere da apprendere, sia del diverso prestigio sociale conferito a chi lo esercitava, sia della giovane età dell'apprendista all'inizio del suo percorso formativo, nonché degli usi locali. Ma le variazioni riguardavano anche una stessa città in periodi diversi¹¹⁰. A Bologna, solo per fare un esempio, per diventare falegnami occorrevano quattro anni di tirocinio nel 1248, ma solo due anni nel 1255; per essere calzolaio quattro anni nel 1258, cinque nel 1327; per divenire barbiere tre anni nel 1320, e solo due nel 1376¹¹¹. A Venezia bastava solo un anno per poter diventare pescivendoli¹¹², e cinque per esercitare il mestiere di orefice¹¹³.

In ogni caso, secondo le prescrizioni statutarie e le indicazioni desumibili dai contratti, ciò che disponeva la fine dell'apprendistato era l'aver concluso senza alcuna interruzione il periodo di tempo concordato, più che la dimostrazione di aver effettivamente appreso la tecnica del mestiere, dal momento che solo alcune arti richiedevano che il candidato dimostrasse la propria capacità professionale producendo un capo d'opera (capolavoro) o sottoponendosi ad una prova d'esame¹¹⁴. In alcune città italiane i procedimenti di selezione appaiono lasciati al mercato, come

¹⁰⁹ V. Lazzarini, *Antichi ordinamenti veneziani a tutela del lavoro di garzoni*, in Id., *Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane*, Roma 1960, pp. 61-64; M. Berengo, *L'Europa delle città*, cit., pp. 439-440.

¹¹⁰ Cfr. A. Fanfani, *Storia del lavoro*, cit., p. 259.

¹¹¹ Questi dati ci vengono forniti da Greci relativamente al contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. Si veda, dunque, R. Greci, *Il contratto di apprendistato*, cit., p. 176.

¹¹² «[...] *quod a modo nullus venetus vel forensis audeat vel presumat artem compravendencium exercere aliquo modo vel ingenio nisi prius manserit tanquam discipulus cum aliquo compravendente ad adiscendam artem unum ad minus [...]*». Cfr. Capitolare dei pescivendoli (1227), rub. XXXVIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, p. 74.

¹¹³ «*Item, quod nullus magister qui laborat dicta arte possit accipere aliquem puerum qui sit venetus, ad docendum minus quinque annis; salvo si esset germanus consanguineus, possit tollere sicut placet, et forinsecum non possit accipere ad minus annis octo, in pena bani integri et plus et minus ad voluntatem iusticiariorum [...]*». Cfr. Capitolare degli orefici (1233), rub. XXVII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, pp. 124-125. Queste diversità nella durata del tirocinio, determinate dalla cittadinanza e dalla parentela del discepolo con il maestro, bastano da sole a provare che il discepolato ha una base sociale ed esercita una funzione sociale, e non ha soltanto un motivo tecnico. Cfr. G. Arias, *Il sistema della costituzione economica*, cit., p. 61.

¹¹⁴ Cfr. A. Doren, *Storia economica dell'Italia*, cit., p. 270; F. Rotondo, *Il fenomeno corporativo nei secoli*, Torino 1955, p. 87. L'esenzione dal "capolavoro" per i figli dei maestri o di loro congiunti, in molte arti nasceva dalla presunzione che da un maestro esperto nella sua professione nascesse un figlio che aveva maggiore attitudine ad esercitarla rispetto ad un estraneo. Cfr. P.S. Leicht, *Operai, artigiani, agricoltori*, cit., p. 120.

mostrano i casi di Firenze e di Bologna, dove riguardo a prove finali da superare, realizzazione di capolavori e accertamenti simili, il silenzio degli statuti è pressoché assoluto¹¹⁵. Diversamente, invece, accade in altre città quali Venezia e Milano. A Venezia, la *Mariégola* dell'Arte dei *Velludieri*, nello specifico, stabilisce regole ben precise per l'esame di fine apprendistato, ovvero il superamento di ben quattro prove, di complessità crescente, relative alla confezione di altrettante categorie di velluti¹¹⁶. A Milano, per essere ammessa alla corporazione dei sarti «*paraticus et schola sartorum*», qualsiasi persona, maschio o femmina, doveva affrontare un esame davanti agli abati assistiti da due maestri dell'arte, cui spettava in via esclusiva di decidere se l'esaminato era idoneo a diventare maestro. Il sarto che veniva ammesso al paratico doveva prestare giuramento di osservare gli statuti, di obbedire agli ordini dell'abate (eletto *pro iure ministrando*) e lavorare con diligenza e senza frode, pena 100 lire imperiali¹¹⁷. Prima di aprire bottega doveva pagare al paratico, per la sua qualifica di maestro, 4 lire imperiali se nativo di Milano o del ducato, e 16 lire imperiali se di fuori: se non assolveva a questo dovere, incorreva in una pena di 25 fiorini del valore di 32 soldi imperiali per fiorino (cap. VIII). La quota di associazione era pagabile a rate, ma entro il periodo di governo degli stessi abati e del canepario (addetto all'amministrazione dei beni del paratico), altrimenti, come si legge nel cap. XIII dello statuto, si perdevano tutte le quote già versate: «*Item, quod si aliquis magister vel laborator inceperit [!] facere solutionem pro eius intrata paratici vel scholaris et illam solutionem non finierit sub regimine illorum abbatum et caneparii sub quo inceperit, quod perdat omnes denarios quos tunc exbursaverit, et caneparius ille non teneatur in aliquo respondere ei de predictis denariis*»¹¹⁸.

Nessun lavorante poteva aprire bottega vicino a quella del proprio maestro. Questa disposizione che è riscontrabile in quasi tutti gli statuti¹¹⁹, specie in quelli dei barbieri, esisteva già alla fine del Trecento negli statuti fiorentini dei medici e speciali, per il mestiere dei barbieri appunto, e vi si stabiliva che il nuovo esercente non potesse

¹¹⁵ Cfr. A. Doren, *Le arti fiorentine*, cit., I, pp. 130-136; R. Greci, *Il contratto di apprendistato*, cit., p. 210; F. Franceschi, *I giovani, l'apprendistato, il lavoro*, in I. Lori Sanfilippo – A. Rigon (curr.), *I giovani nel Medioevo. Ideali e pratiche di vita*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXIV edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 29 novembre – 1 dicembre 2012), Roma 2014, p. 132.

¹¹⁶ Con il passare degli anni, la specializzazione richiesta era divenuta così elevata che un buon numero di tessitori si erano presentati ai Consoli dei Mercanti chiedendo che l'esame venisse alleggerito. Come risultato, il 25 febbraio 1452 una nuova disposizione permise ai tessitori di scegliere, se lo volevano, anche soltanto una delle distinte branche della tessitura dei velluti. Ma nel 1455 si decise che il sistema delle prove separate non soddisfaceva, perché c'erano maestri qualificati a tessere solo un tipo di velluto che si cimentavano con le altre tipologie senza avere la necessaria preparazione tecnica, e questo provocava un generale declino della qualità: così gli aspiranti maestri di velluti operati furono nuovamente obbligati a sostenere tutti e quattro gli esami. Cfr. Ivi, pp. 132-133.

¹¹⁷ Statuti dei sarti di Milano (1492), rub. VIII, in G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano dal secolo XIV al secolo XVIII*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, II, *Medioevo*, Milano 1962, p. 210.

¹¹⁸ Si veda Statuti dei sarti di Milano (1492), rub. VIII, in G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 213.

¹¹⁹ Negli Statuti dei sarti di Milano (1492), alla rub. X, si stabilisce: «*Item, quod quilibet volens se haberi pro magistro ut supra non possit aliquo modo aperire nec facere apothecam vel ipsam artem pro magistro exercere prope apotecam alicuius magistri cum quo laborasset per brachia ducentum, et hoc saltem per primos duos annos a die quo scriberetur pro magistro. Et hoc sub pena ducatorum XXV auri et in auro pro quolibet contrafaciente et qualibet vice applicandorum, pro tertia parte ducali camere, pro altera tertia parte dicto magistro cui se appropinquaret contra formam predictam, et pro altera paratico superscripto*», in G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., p. 212.

aprire bottega a meno di una distanza di quaranta braccia da quella del suo ex maestro¹²⁰. In seguito però questo limite venne aumentato da quaranta a quattrocento braccia, e ciò almeno per i primi tre anni d'esercizio, durante i quali era impedito al nuovo barbiere di associarsi in qualità di «discepolo, fattore o socio» con chiunque avesse bottega ad una distanza inferiore a quella regolamentare¹²¹.

Le corporazioni fecero della durata l'elemento discriminante per permettere l'accesso al mestiere, ma non intervennero mai sulla sostanza dei rapporti tra maestri e apprendisti, lasciando, dunque, ai proprietari di bottega un incondizionato potere discrezionale per quanto concerneva contenuti e metodi d'insegnamento¹²², che avrebbero condotto a percorsi formativi differenziati per futuri maestri o lavoranti. In alcuni contratti di apprendistato genovesi, risalenti alla seconda metà del Duecento, ad esempio quelli relativi all'arte della lana, si sanciva l'impegno del maestro ad insegnare al *discipulus a texere pannos manu dextra tantum*, oppure *manu dextra et sinistra*; particolarità, questa, che individuava due diversi livelli di padronanza del mestiere¹²³: il primo che metteva il giovane apprendista in condizione di lavorare con una mano sola; il secondo che lo rendeva capace di lavorare con entrambe le mani, e quindi in grado di tessere da entrambi i lati del telaio e lo trasformava in un tessitore completo, potenzialmente pronto a diventare maestro.

Non vi era un'età precisa dalla quale fare iniziare il percorso di formazione, che pertanto poteva cominciare molto presto. Le prescrizioni di alcuni statuti inducono a ritenere che questa fascia d'età potesse essere collocata generalmente fra i dodici e i quattordici anni¹²⁴, anche se non mancano esempi specifici in cui l'età degli apprendisti era sicuramente più bassa: otto o perfino sette anni. Nel capitolare dei fioleri del 1271 si stabiliva, ad esempio: «*Item, ordinamus quod quilibet patronus laborando dictam artem possit accipere singullum puerum ad laborandum secum ad VIII annis a minus, et quod non possit accipere aliquem alium nisi primus expleverit suum tempus*»¹²⁵, mentre, il capitolare dei bottai di Venezia prescriveva che gli apprendisti non dovevano avere meno di sette anni.

Alcuni statuti disponevano che nessun discepolo potesse separarsi dal maestro presso il quale non aveva ancora ultimato il periodo di apprendistato senza il consenso di questi¹²⁶, o come si evince dagli statuti dei sarti di Milano, nessun lavorante poteva abbandonare la bottega del suo maestro in determinati periodi dell'anno, ovvero dal

¹²⁰ Cfr. R. Ciasca, *L'arte dei medici e speciali*, cit., p. 259; A. Fanfani, *Storia del lavoro*, cit., p. 265.

¹²¹ Cfr. R. Ciasca, *L'arte dei medici e speciali*, cit., pp. 259-260.

¹²² Cfr. D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., pp. 51-52.

¹²³ Per approfondire ulteriormente l'argomento si veda il contratto di apprendistato in cui "Guglielmo di Vercelli si obbliga di far apprendere l'arte a Vivaldino del fu Giovanni Brusco presso Ambrogio Gaza, a speciali condizioni (2 febbraio 1251)", pubblicato in R.S. Lopez, *Studi sull'economia genovese*, cit., pp. 194-195.

¹²⁴ Cfr. G. Casarino, *I giovani e l'apprendistato*, cit., pp. 102-106; R. Greci, *Il contratto di apprendistato*, cit., p. 175; F. Franceschi, *I giovani, l'apprendistato, il lavoro*, cit., p. 126.

¹²⁵ Cfr. Capitolare dei fioleri (1271), rub. LXX, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, p. 85.

¹²⁶ Cfr. Statuti dell'arte dei merciai (1317), rub. VII: «*Item statuimus, et ordinamus, quod Nullus artis predictae, audeat accipere scolarem alterius hominis dicte artis, nisi de consensu ipsius magistri cum quo ipse scholaris maneret, nisi finito tempore quo convenit servire magistro, contra vero faciens, solvat C solidus provesinorum*», in E. Stevenson (cur.), *Statuti delle arti dei merciai e della lana*, cit., p. 29.

giorno della festa di San Martino (11 novembre) fino al giorno di Natale, né da mezza quaresima fino alla Pasqua; altrimenti nessuno avrebbe potuto assumerlo in questo lasso di tempo, a meno che non avesse pagato al precedente maestro i danni e gli interessi dichiarati dall'abate¹²⁷. Altre volte gli apprendisti potevano allontanarsi dai propri maestri anche prima della fine dell'apprendistato, ma con preavviso di quindici giorni, come nel caso dei giubbettieri di Venezia¹²⁸. Inoltre, così come stabilito nello statuto della stessa arte, era proibito sottrarre fraudolentemente gli apprendisti ad altri colleghi artigiani¹²⁹.

Un apprendista già formato, con una certa capacità professionale acquisita, e perciò capace di produrre in completa autonomia, come un qualsiasi lavorante, era un investimento prezioso e una fonte di guadagno a basso prezzo da cui poco probabilmente il maestro si sarebbe voluto separare, dal momento che era proprio questo lavoro non retribuito a costituire il compenso per l'intera opera didattica svolta e la controprestazione delle spese di mantenimento da lui sostenute. A volte il maestro affittava, o meglio "incantava" il suo discepolo ad un altri colleghi; operazione questa possibile, ad esempio nel caso della società delle "Quattro Arti", solo a seguito di uno specifico accordo del massaro e dei ministerali, pena una multa di 5 lire¹³⁰. Nella realtà dei fatti, si trattava di una regola non insolita, motivata dai bisogni del maestro-datore di lavoro, e difficilmente eliminabile, dato che rispondeva all'esigenza di introdurre elementi di flessibilità in un rapporto di lavoro altrimenti rigido e poco adeguabile alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta. Questo sistema permetteva di non tenere in bottega manodopera improduttiva in periodi di stagnazione economica e di flessione della domanda, e di cederla a chi ne necessitava, sollevando il primo maestro dell'obbligo di mantenerla, o forse, addirittura di potere usufruire – totalmente o parzialmente – del guadagno di questi suoi dipendenti.

Nei contratti di apprendistato la facoltà di *licentare*, impedita durante il rapporto se non in condizioni di sicurezza, mediante il trasferimento ad altro maestro, per l'apprendista adempiente, si tramutava, a conclusione del rapporto stesso, in un

¹²⁷ Statuti dei sarti di Milano (1492), rub. XXIX: «*Item, quod non sit aliquis laborator qui possit nec debeat aliquo modo recedere a suo magistro a festo sancti Martini usque ad festum nativitatis domini nostri Iesu Christi, nec etiam a media quadragesima usque ad festum Pasce maioris resurrectionis dominice, cuiuslibet anni, nec etiam aliquis magister ipsius artis eis temporibus possit talem laboratorem aliquo modo acceptare ad laborandum nec ei alicualiter dare de laborando, dummodo per primum magistrum id denuntiatum fuerit vel per servitorem ipsius paratici. Et hoc sub pena solvendi dicto primo magistro omne et totum debitum quod deberet ipse laborator dicto primo magistro, et ulterius omne damnum et interesse quod per abbates declaratum fuerit, stando de ipso debito sacramento ipsius primi magistri, nisi infra unam diem post ipsam denuntiam expulerit*», in G. Bologna, *La Corporazione dei sarti a Milano*, cit., pp. 218-219.

¹²⁸ «[...] *Nec etiam pueri seu laboratores aut laboratrices audeat ad suis magistris recedere nisi quindecim dies antea dixerit eiusdem magistri de suo recessu ut dicti sui magistri loco sui alium vel alios invenire possint*». Cfr. Capitolare dei giubbettieri (1219), rub. VII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, p. 30.

¹²⁹ «*Item quod aliquis magister non audeat incantare aliquem discipulum vel laboratorem sive laboratricem qui vel que cum aliquo magistro tenatur laborare*». Cfr. Capitolare dei giubbettieri (1219), rub. VIII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., I, p. 30.

¹³⁰ Cfr. Statuto della società delle "Quattro Arti", rub. XXI: «*Item quod nullus de dicta societate vel obediens eidem audeat vel presumat acipere vel incantare aliquem discipulum alicuius de dicta societate nisi primo fuerit in concordia cum magistro cum quo steterit pena quinque librarum bononinorum pro quolibet et qualibet vice. Et nichilominus discipulum tenere non possit nisi licentiam habuerit a massario et ministeralibus societatis predictae*», in R. Pini, *La Società delle "Quattro Arti"*, cit.

diritto-dovere del maestro, in esecuzione degli obblighi contrattuali e a tutela dei diritti acquisiti dal giovane discepolo nei confronti dell'arte. Permanendo un arbitrario ed illecito rifiuto del capobottega, il famulo poteva chiedere ai consoli dell'arte di sostituire la licenza non concessa con una dichiarazione di *tempus servitum*, ovvero con il riconoscimento del tirocinio effettivamente prestato, agli effetti non solo del congedo finale ma anche del passaggio ad altro maestro¹³¹.

In quest'ottica si inseriscono anche i provvedimenti corporativi che stabilivano il numero massimo di apprendisti che ciascun maestro poteva tenere presso la propria bottega – abitualmente non più di uno o due¹³² –, provvedimenti motivati innanzitutto dalla necessità di accertare il numero di coloro che aspiravano all'esercizio del mestiere, in modo da evitarne l'eccessivo aumento, ma anche da una giustificazione didattica: un maestro, infatti, non poteva istruire adeguatamente e sorvegliare nella sua formazione più di un fanciullo o due. Molti statuti corporativi lo ribadiscono, come misura necessaria per evitare il disonore che una formazione affrettata farebbe, in poco tempo, ricadere direttamente sull'arte¹³³.

L'apporto lavorativo dell'apprendista cominciò ad essere valorizzato nel periodo in cui, superata la fase di crescita dell'economia cittadina, le eventualità di un passaggio immediato dal rango di *discipulus* a quello di maestro divennero più aleatorie, e il periodo di tirocinio cominciò ad allungarsi, come effetto sia delle misure assunte dalle varie organizzazioni di mestiere per limitare l'eccessiva crescita del numero dei propri componenti, sia delle difficoltà oggettive a cui gli ex apprendisti andavano incontro nel metter su una propria bottega. Così negli statuti delle corporazioni bolognesi della prima metà del XIII secolo, i callegari (1254), a garanzia dell'ingresso nella società tra gli altri maestri, del discepolo che aveva portato a termine il suo apprendistato, stabilivano che: «[...] *postquam aliquis discipullus servierit arti calligarie secundum formam statuti societatis Callegariorum, possit et debeat recipi in dicta societate solvendo societati XX sol. pro intrando societatem, et adsignari bancum in domo dicte societatis, si aliquod bancum fuerit ibi vacuum. Et si non fuerit vacuum, debeat adsignari bancum quod primo vacaverit dicto discipullo, qui primo compleverit continue servire arti calligarie secundum formam statuti dicte societatis, solvendo pro bancis et merchato viginti et sex sol. bon.*»¹³⁴.

Anche i fabbri nello Statuto bolognese del 1252, obbligavano i maestri ad impegnarsi attivamente affinché i loro discepoli che avevano completato l'apprendistato fossero accolti nella società, e stabilivano a riguardo che: «[...] *quilibet de societate bona fide debeat laborare ad mitendum eorum discipulos in societate cum habebunt servitam artem; et quod ministrales et massarius qui pro tempore fuerint teneantur facere legi in corporali societatis Fabrorum nomina omnium illorum qui intrabunt societatem, ante quam scribantur in libro seu quaterno societatis ubi scripta sunt nomina aliorum de societate, in banno XX sol. bon. Et hec adicio cepit habere locum MCCLIII, indizione XII, die XI intrante novembri, de voluntate consilii*

¹³¹ Cfr. G. Casarino, *I giovani e l'apprendistato*, cit., pp. 69-70.

¹³² Cfr. Statuti dell'arte dei merciai (1317), rub. XLV: «*Item quod quicumque cappellarius vellet laborare, possit habere per apothecam duos laborantes et non plus sub pena XL sollidorum provesinorum senatus*», in E. Stevenson (cur.), *Statuti delle arti dei merciai e della lana*, cit., p. 38.

¹³³ Cfr. M. Berengo, *L'Europa delle città*, p. 437.

¹³⁴ Cfr. Statuti della società dei callegari (1254), rub. XXXIII, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, p. 255.

societatis Fabrorum et etiam corporalis»¹³⁵.

Nel corso del XIV secolo, invece, la possibilità di uno sbocco professionale assicurato, in qualità di maestro, si rivelò sempre più incerta per tutti quei giovani apprendisti che non potevano vantare rapporti di stretta parentela con i maestri, i cui figli e parenti godevano di particolari facilitazioni, una sorta di privilegio di categoria, che andava dalla limitazione del periodo di tirocinio alla riduzione, se non al totale esonero del pagamento delle tasse d'ingresso nella società¹³⁶, e che permetteva di non disperdere un patrimonio costituito non solo da impianti ed attrezzature, ma anche da conoscenze ed abilità tecniche.

È questo il periodo in cui si assiste anche all'avvio di un ulteriore processo che muove da una frammentazione del periodo di apprendistato in diverse fasi, peraltro riscontrabile sia nelle prescrizioni statutarie, sia – in misura maggiore – nei contratti di apprendistato, e che appare in netta correlazione con l'età dell'apprendista e con la capacità professionale maturata: da una parte gli apprendisti che hanno ultimato il loro periodo di tirocinio, dall'altra coloro che si sono fermati ad uno stadio che potremmo definire intermedio, e che possono essere assimilati alla categoria dei lavoratori.

Ciò significa che, una volta acquisite le conoscenze professionali di base, in genere dopo pochi anni, l'apprendista poteva già cominciare a lavorare, anche se in posizione subordinata, e a guadagnare. A tal proposito, ad esempio, possiamo citare la società dei muratori di Bologna come quella che meglio di qualsiasi altra documenta questa particolare situazione; infatti, nello Statuto del 1329, si prevede un periodo di cinque anni di apprendistato per conseguire il grado di maestro, ma è ammessa, inoltre, per chi voleva soltanto apprendere l'arte (*pro manuali*), la possibilità di compiere un tirocinio biennale, ultimato il quale il giovane poteva liberamente trovare un'occupazione come lavorante¹³⁷. Spesse volte però gli apprendisti, grazie alle abilità acquisite, fabbricavano manufatti che rivendevano per proprio conto, secondo una pratica condannata dagli statuti, perché sottraeva al maestro parte della clientela, anche se quella dotata di modeste possibilità economiche e di certo meno esigente in fatto di qualità¹³⁸.

In altre città, e tra queste Venezia, già a partire dalla metà del Duecento, all'apprendista veniva corrisposta una remunerazione¹³⁹ che indennizzava, sia pure parzialmente, il lavoro prestato nella bottega del maestro, conteggiata su base annuale, così come per i lavoratori assunti per periodi più lunghi, e corrisposta in ratei mensili. Nel capitolare dei fabbri del 1271, ad esempio, alla rubrica LI, si stabiliva che: «[...] *nullus magister nec homo aliquis qui facit laborare artem non audeat dare aliqui discipulo plus quam*

¹³⁵ Cfr. Statuti della società dei fabbri (1252), rub. XXXVI, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, p. 232. La stessa cosa accade anche per i falegnami nello statuto del 1248, cfr. Statuti dei falegnami (1248), rub. XXXV, in A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle società*, II, p. 208.

¹³⁶ Tali agevolazioni trovavano la loro radice nel fatto che lo svolgimento del mestiere era in origine fondato sull'unità familiare e solo successivamente si era allargato anche verso gli estranei. Cfr. D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 54.

¹³⁷ Cfr. R. Greci, *Il contratto di apprendistato*, cit., p. 190; D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 55.

¹³⁸ Cfr. A. Pino-Branca, *Le «classi operaie»*, cit., p. 197.

¹³⁹ Per approfondimenti cfr. D. Degrassi, *L'economia artigiana*, cit., p. 56; F. Franceschi, *Il mondo dei salariati urbani*, in S. Carocci (cur.), *La mobilità sociale nel medioevo*, Roma 2010, p. 304.

per unum mensem curentem»¹⁴⁰.

Alcune addizioni al capitolare dei calzolai del 1277 ci mostrano come la misura del salario corrisposta all'apprendista fosse in qualche modo direttamente proporzionale alla sua capacità lavorativa e in diretto rapporto con la sua età e con il numero di anni di tirocinio già completati: «[...] *quod nullus magister de cetero audeat nec possit dare alicui discipulo suo qui habere debet pro anno libras X et inde infra, nisi soldos denariorum XX pro presa, et non debeat dare ipsi discipulo alios denarios pro ipso anno, donec ipsi denarii complecti fuerint sive consumpti pro rata temporis ipsius anni. Et si discipulus aliquis fuerit qui habere debet pro anno ultra libras denariorum X, magister aliquid non debet dare eidem pro presa, nisi soldos XL, et non debeat dare eidem alios denarios, donec compleverit ipsos denarios in laborandum, et in pena soldorum XXVIII qualibet vice qua faceret contra»¹⁴¹.*

Così, mentre a Venezia la remunerazione degli apprendisti appariva come una realtà di fatto, regolamentata dalle corporazioni e sulla cui osservanza, effettività e adeguatezza ai bisogni del discepolo vigilava il magistrato della Giustizia Vecchia¹⁴², che tra l'altro esigeva dai maestri di bottega che gli fossero comunicati i nomi e il numero dei lavoratori impiegati, i loro salari, nonché la durata del servizio pattuito¹⁴³, a Genova, nello stesso periodo, nei settori trainanti della manifattura cittadina, ossia quello tessile e quello della lavorazione dei metalli, risultava ampiamente diffusa l'abitudine di corrispondere ai *discipuli* una retribuzione in denaro, ma nello specifico più bassa e in sostituzione degli alimenti e del vestiario che il maestro di bottega doveva fornire al giovane apprendista. Inoltre, sempre nella città ligure, non troviamo alcuna traccia di versamenti effettuati ai maestri come contropartita per il loro impegno profuso nella trasmissione del sapere¹⁴⁴.

Tendenze simili sono riscontrabili, secondo quanto ci riporta Greci in due suoi interessanti lavori, sia nella città di Bologna¹⁴⁵, di cui abbiamo già fatto l'esempio degli apprendisti muratori, sulla base di quanto sancito nello Statuto del 1329, sia a Piacenza¹⁴⁶. In quest'ultima città il fenomeno, riscontrabile in numerosi settori

¹⁴⁰ Cfr. Capitolare dei fabbri (1271), rub. LI, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, p. 347.

¹⁴¹ Cfr. Capitolare dei calzolai (1271), addizioni 27 ottobre 1277, rub. LVII, in G. Monticolo (cur.), *I Capitolari delle arti*, cit., II, pt. I, p. 151.

¹⁴² A Venezia, il delicato incarico di rivedere e approvare gli Statuti artigiani, di dettare norme generali e particolari venne affidato ai Giustizieri, magistratura che nel 1261 venne divisa in Giustizia vecchia e nuova. Ampliando i suoi poteri dopo il 1262, intervenne direttamente nel regolare la materia del lavoro, vigilando sull'osservanza degli statuti e ricevendo a tale scopo il giuramento dei massari o capi delle fraglie. Cfr. M. Roberti, *Il contratto di lavoro*, cit., p. 49. Sul ruolo dei Giustizieri Vecchi, si veda anche R. Mackenney, *Tradesmen and Traders. The World of the Guilds in Venice and Europe, c. 1250 - c. 1650*, London-Sidney 1987, p. 3 e pp. 7-9.

¹⁴³ Cfr. M. Roberti, *Il contratto di lavoro*, cit., p. 49.

¹⁴⁴ Cfr. G. Petti Balbi, *Apprendisti e artigiani a Genova nel 1257*, ora, con il titolo *Il mondo del lavoro*, in Ead., *Una città e il suo mare. Genova nel Medioevo*, Bologna 1991, pp. 87-90; F. Franceschi, *Il mondo dei salariati*, cit., p. 304.

¹⁴⁵ Si faccia riferimento alla parte relativa al contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi, in R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit., pp. 157-223.

¹⁴⁶ R. Greci, *L'apprendistato nella Piacenza tardo-comunale tra vincoli corporativi e libertà contrattuali*, in *Aspetti della vita economica medievale*, Atti del Convegno di studi nel X anniversario, cit., pp. 728-746, p. 741, ora in R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit., pp. 225-244.

dell'artigianato locale, appariva così rilevante da trovare una vasta ripercussione nella normativa stessa, dove si indicava la distinzione fra *fanticelli ad discendum* e *fanticelli de mercedibus*: i primi si legavano al maestro per un periodo minimo di quattro anni e non ricevevano in cambio alcun corrispettivo, i secondi potevano impegnarsi per un periodo più limitato, anche un solo anno, durante il quale ottenevano comunque un compenso, anche se molto esiguo.

Come è evidente, questa forma di retribuzione dell'apprendistato si associava ad una minore durata dei contratti, ma questo percorso formativo "abbreviato" non produceva gli stessi effetti di quello realizzato in modo regolare. Infatti, i *fanticelli ad discendum* avevano la possibilità, al termine del tirocinio, di accedere alla maestranza ed eventualmente alle cariche della corporazione, mentre i *fanticelli de mercedibus*, a cui erano riservati compiti ausiliari, come andare per *civitatem ad portandum granum et farinam* o custodire il mulino, avrebbero potuto lavorare esclusivamente come dipendenti¹⁴⁷. Lo stesso principio, come ci riferisce Casarino, veniva applicato, a partire dalla seconda metà del Quattrocento, nella città di Genova, dove chi voleva imparare a tessere i damaschini aveva due opportunità: svolgere il normale apprendistato di durata quinquennale ed avere pertanto la possibilità di diventare maestro, oppure, assoggettarsi a rapporti di lavoro biennali, per *laborare et texere de damaschinis causa adiscendi*, e rinunciare al conseguimento del titolo¹⁴⁸.

Di conseguenza, questo elevato numero di giovani, formati solo parzialmente, veniva impiegato per svolgere funzioni, nella maggior parte dei casi, generiche; ma se da una parte il loro salario rappresentava una cospicua parte del reddito familiare, dall'altra i datori di lavoro ricorrevano alle loro prestazioni per svolgere attività che non potevano affatto essere considerate come veri e propri mestieri, o le utilizzavano in quei settori in cui erano richieste particolari caratteristiche fisiche, o semplicemente perché avrebbe permesso loro di ridurre i costi.

In definitiva, come risulta ben chiaro, la presenza di giovani all'interno delle strutture produttive, non era solamente legata all'apprendistato: sin dal Trecento un folto numero di adolescenti, che aveva seguito un iter formativo abbreviato, cominciava ad inserirsi nel mercato del lavoro come manodopera salariata; senza contare poi, che non tutti coloro i quali avevano seguito una formazione completa prevista per diventare maestri, riuscivano a trovare i mezzi economici per intraprendere una nuova attività ed iscriversi ad una corporazione, ragione per cui erano costretti a rimanere, sia pure in modo relativamente temporaneo, alle dipendenze altrui.

A rendere più concreta la possibilità di iniziare a svolgere un'attività in proprio sarà la diffusione, a tutti i livelli della vita produttiva e commerciale, dei contratti di associazione: solo unendo le proprie forze a quelle dei loro compagni di mestiere, i giovani maestri con scarse risorse finanziarie, avrebbero visto aumentare le loro opportunità di lavoro in forma indipendente¹⁴⁹.

¹⁴⁷ R. Greci, *L'apprendistato nella Piacenza tardo-comunale*, cit., p. 239; F. Franceschi, *I giovani, l'apprendistato, il lavoro*, cit., p. 138.

¹⁴⁸ Cfr. G. Casarino, *I giovani e l'apprendistato*, cit., pp. 33-34.

¹⁴⁹ Per approfondire queste tematiche si vedano F. Franceschi, *Oltre il «Tumulto». I lavoratori fiorentini dell'Arte della lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze 1993, pp. 269-270; F. Franceschi, *I giovani, l'apprendistato, il lavoro*, cit., p. 143.